

16.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 3 GENNAIO 1980.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

### INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sulla presunta emanazione di una circolare del Ministero del lavoro che vieterebbe il collocamento obbligatorio degli invalidi civili per cause psichiche (4-00676) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	453	ARMELLIN: Sulla circolare del Ministero del lavoro che tende ad escludere gli <i>handicappati</i> psichici dalle liste di collocamento obbligatorio (4-00793) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	472
AMARANTE: Sulle industrie alimentari della Campania che hanno presentato richiesta di usufruire dei contributi CEE per il 1978 (4-00285) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	455	BANDIERA: Sulla situazione del mercato dei prodotti lattiero caseari e in particolare del burro (4-01034) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	474
AMARANTE: Per l'adozione di provvedimenti volti ad ottenere la copertura delle sezioni degli uffici provinciali del lavoro della Campania, prive di collocatori titolari e per conoscere l'elenco delle sedi coperte attraverso l'applicazione della legge sull'occupazione giovanile (4-00286) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	468	BOZZI: Per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare i danni subiti dai braccianti agricoli, in relazione allo stato anomalo dell'avviamento al lavoro nel comune di Altomonte (Cosenza) (4-00201) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	474
AMARANTE: Sui risultati delle indagini promosse dagli ispettorati del lavoro di alcune province del sud sul fenomeno del caporalato e sui provvedimenti adottati per stroncare detto fenomeno (4-00438) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	469	CARLOTTO: Per l'attuazione della normativa comunitaria riguardante i vini di qualità prodotti in regioni determinate, per quanto concerne i controlli attraverso l'analisi e la degustazione obbligatoria dei vini classificati (4-01235) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	475
		CARLOTTO: Per una disciplina dei controlli sui vini destinati all'esportazione, nel quadro dei provvedimenti per la ristrutturazione del	

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GENNAIO 1980

	PAG.		PAG.
servizio repressione frodi (4-01236) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	476	di tecnica e propaganda agraria, sui finanziamenti erogati a tale istituto e sull'applicazione del contratto di lavoro ai giornalisti da esso dipendenti (4-00833) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	480
CASALINO: Per concordare con le organizzazioni sindacali gli orari di apertura e di chiusura degli uffici comunali di collocamento per la manodopera agricola disoccupata in provincia di Lecce, e per la istituzione di una sezione dell'ufficio di collocamento a Ruggiano (Lecce) (4-00059) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	476	COSTAMAGNA: Sul rapporto fra Stato e amministrazioni regionali riguardo al problema delle terre incolte (4-00834) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	481
CASALINO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di Oronzo Quarta, già operaio dipendente dal Ministero della difesa (4-01700) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i> ).	477	FERRARI MARTE: Per la definizione della disciplina relativa agli emolumenti spettanti ai componenti dei comitati regionali e provinciali INPS (4-01091) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	482
CATTANEI: Sui ritardi nell'emanazione del decreto di delimitazione delle zone agricole della Val Bormida, in provincia di Savona, colpite da avversità atmosferiche nell'inverno del 1978 (4-01389) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	478	FORTUNA: Per un intervento volto a scongiurare il pericolo di inondazione che minaccia Forno di Zoldo (Belluno) (4-00035) (risponde CORÀ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> ).	482
CERIONI: Per la revoca della circolare che introduce ulteriori gravi limitazioni alle possibilità di inserimento degli <i>handicappati</i> psichici nel mondo del lavoro rispetto alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (4-00686) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	478	GATTI: Sulla mancata nomina del vincitore del concorso per la direzione dell'Istituto tecnico di caseificio di Lodi (Milano), svoltosi nel 1977 (4-01155) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	483
CERIONI: Per il rilascio degli undici pescherecci catturati da motovedette iugoslave nei pressi dell'isola di Sansego (4-00909) (risponde ZAMBERLETTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ).	480	GUARRA: Sui motivi della mancata concessione dell'indennità di buonuscita all'ex carabiniere Giuseppe Viglione di Apollosa (Benevento) (4-00634) (risponde SCOTTI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> ).	483
COSTAMAGNA: Sui rapporti del Ministero dell'agricoltura con l'Istituto		PERANTUONO: Sulle competenze del CIPAA (Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare) (4-01037) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	484

- PEZZATI: Per l'applicazione delle norme comunitarie concernenti i VQPRD (4-01162) (risponde MARCO-RA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). 485
- SANTI: Sugli eccessivi ritardi nella istruttoria delle pratiche di pensioni in regime di regolamenti CEE (4-01303) (risponde SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 486
- SEPPIA: Sull'illegittimità della circolare del ministro del lavoro che blocca l'immissione degli *handicap-pati* nel mondo del lavoro (4-01078) (risponde SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 486
- TOMBESI: Per risolvere il problema dell'adeguamento delle pensioni dei marittimi collocati a riposo nel periodo dal 1 gennaio 1965 al 31 dicembre 1969, nell'ambito della legge di riforma delle pensioni (4-01230) (risponde SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 488
- TREMAGLIA: Sul ritardo nel pagamento della pensione a Nicola Andrisani, residente a Rosario (Argentina) (4-00748) (risponde SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 490
- TREMAGLIA: Sull'entità dei finanziamenti concessi all'ENAI, ECAP, ENFAP, ETLI, ETSI e OTIS (4-01325) (risponde SCOTTI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). 490

ACCAME. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se corrispondono al vero le notizie apparse sulla stampa concernenti la emanazione di una circolare del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale che vi-terebbe il collocamento obbligatorio degli invalidi civili per cause psichiche. Quanto sopra in rapporto al fatto che le nuove direttive, se confermate, getterebbero nuovamente dopo anni di esperienze favorevoli, l'invalido psichico verso la emarginazione sociale e il relativo ingresso in Istituti segreganti e alienanti.

Si chiede di conoscere in particolare come si armonizzerebbe il predetto provvedimento con la recente legge 180, che ha disposto la graduale chiusura dei manicomi e l'inserimento sociale dei malati di mente.

L'interrogante chiede di conoscere, infine, se non ritenga che l'avviamento al lavoro di soggetti invalidi psichici abbia dimostrato enormi capacità di recupero sociale e lavorativo mentre il provvedimento sopra citato farebbe cessare l'inserimento lavorativo degli handicappati psichici e provocherebbe addirittura la cancellazione di tutte le esperienze in atto. (4-00676)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, per la rilevanza e gli aspetti sociali del problema sollevato dall'interrogante, ha sempre seguito con particolare attenzione le varie iniziative che si sono susseguite nel settore e che hanno trovato una prima completa messa a punto nel quadro degli studi preparatori della riforma della legge n. 482 nel testo unico predisposto dal comitato ristretto istituito presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati nella VI legislatura.

In effetti, il problema della esclusione degli handicappati psichici dai benefici connessi con il collocamento obbligatorio va considerato sotto un duplice aspetto. Primo di tale aspetto è quello giuridico. La disposizione dell'articolo 5 della ricordata legge n. 482 è formulata in maniera chiara e tale da non consentire una diversa interpretazione come da più parti richiesto.

Avviso conforme è stato espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (adunanza maggio 1965), dalla magistratura ordinaria (ordinanza giugno 1979), che anzi

ha inteso sollevare d'ufficio eccezione di incostituzionalità dell'articolo in questione, dal Ministero della sanità e dal commissariato di Governo della regione Lombardia. In concreto, a norma dell'articolo 5 della legge n. 482, sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa non inferiore ad un terzo...

È di tutta evidenza che, agli effetti della legge in questione, non potrebbero in alcun modo vantare titolo gli invalidi affetti da menomazione di origine psichica. Per questi ultimi il riconoscimento dell'invalidità civile non ha nulla a che vedere con il collocamento al lavoro.

Infatti, l'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, considera mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali.

Gli effetti della legge si estendono all'assistenza sanitaria, all'addestramento e qualificazione professionale, all'attuazione di sistemi di lavoro protetto, alla concessione di pensioni e di altri assegni. Nulla è previsto per quanto concerne le assunzioni obbligatorie, che anzi proprio una disposizione della legge stessa, articolo 8, terzo comma, implicitamente ribadisce essere riservate agli invalidi per cause fisiche. Tale comma recita: « L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ».

Nel demandare, cioè, ad una apposita commissione sanitaria il compito di accertare la sussistenza dell'invalidità anche ai fini delle assunzioni obbligatorie, il legislatore ha specificato trattarsi di accertamenti nei confronti di invalidi per cause fisiche; specificazione che sarebbe stata palesemente superflua qualora delle assunzioni si fosse voluto far beneficiare indif-

ferentemente ogni categoria di invalidi. Tale è la situazione allo stato della vigente legislazione.

Comunque, per una risposta alle istanze che, per i loro aspetti sociali sono meritevoli di ogni attenzione, il Ministero del lavoro ha già avuto una serie di riunioni con i rappresentanti delle regioni che hanno in corso esperienze di recupero degli handicappati psichici.

Il Ministero ha quindi messo a punto un esperimento pilota che, mentre consentirà di dare una prima risposta alle istanze emerse nel corso dei predetti contatti, potrà costituire una base di documentazione, di informazione e di studio del fenomeno, indispensabile ai fini di future necessarie soluzioni di carattere legislativo.

L'esperimento prevede che le regioni che attuano direttamente o attraverso altri enti ed associazioni corsi di formazione professionale per handicappati, e che intendano contribuire all'inserimento lavorativo dei predetti, dovranno provvedere a dare una completa informativa agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio circa i programmi in corso di espletamento e quelli ultimati indicando per questi ogni notizia utile sui risultati conseguiti. In particolare, le regioni dovranno trasmettere agli uffici le generalità degli handicappati psichici che attraverso i corsi già conclusi hanno acquisito un sufficiente addestramento lavorativo di base, specificando per ciascuno di essi i settori nei quali più idoneamente si potrebbe individuare un utile inserimento lavorativo. Le regioni stesse dovranno certificare attraverso le proprie strutture sanitarie che non sussistano dubbi circa la possibilità di un inserimento in attività lavorative degli handicappati psichici ed in particolare, giusto quanto dispongono gli articoli 1, secondo comma, e 19, secondo comma, della legge n. 482, che gli stessi per la natura e il grado di invalidità di cui sono portatori non siano di pregiudizio alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I privati datori di lavoro che intendano procedere all'assunzione di invalidi

dovranno farne richiesta nominativa agli uffici provinciali del lavoro per la iscrizione ed il contestuale avviamento degli interessati, autorizzandone il computo ai sensi e per gli effetti della legge n. 482. Anche le pubbliche amministrazioni che procederanno all'assunzione di handicappati psichici verranno autorizzate a computare gli stessi ai sensi della richiamata disciplina legislativa.

Poiché una delle finalità dell'esperimento pilota è quella di acquisire elementi utili per la revisione della normativa, gli uffici del lavoro dovranno fornire periodiche complete rilevazioni tendenti ad illustrare le dimensioni del fenomeno e i risultati conseguiti.

Sul descritto esperimento si è tenuta riunione interministeriale il 5 ottobre 1979, nel corso della quale i rappresentanti della Presidenza del Consiglio e del Ministero della sanità hanno condiviso l'impostazione data al problema dal Ministero del lavoro. Pertanto, secondo gli impegni presi, il Ministero del lavoro ha successivamente convocato le regioni e le parti sociali ad una riunione che ha avuto luogo il 26 ottobre 1979.

Al termine di tale riunione è stato ribadito l'impegno da parte del Ministero del lavoro a diramare disposizioni — come per altro già avvenuto — agli uffici periferici competenti nella materia delle as-

sunzioni obbligatorie per l'avvio dell'esperimento sopra descritto e contestualmente ad introdurre un emendamento al disegno di legge di recente presentato alla Camera e per il quale è stata richiesta la procedura di urgenza.

*Il Ministro: SCOTTI.*

AMARANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'elenco delle industrie alimentari della Campania che hanno presentato richiesta di usufruire dei contributi CEE per l'anno 1978 ed, in particolare, per conoscere, per ciascuna industria, il numero dei lavoratori occupati, l'entità della produzione realizzata, l'entità del contributo richiesto e di quello assegnato. (4-00285)

RISPOSTA. — Si uniscono gli elenchi delle industrie alimentari della Campania che hanno chiesto di usufruire dei contributi comunitari per la trasformazione dei pomodori e pesche per l'anno 1978.

Non è stato possibile ricostruire per tutte le domande l'importo del contributo chiesto, in quanto, spesso, tale importo non è indicato, essendo determinabile soltanto ad avvenuta trasformazione del prodotto.

*Il Ministro: MARCORÀ.*

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GENNAIO 1980

## PESCHE

DITTA TRASFORMATRICE	Quantità prodotto trasformato in quintali	Quantità prodotto ottenuto	Importo mandato
Coppola S.p.A. (SA) . . . . .	1.685,59	2.261,02	47.096.070
Ernesto Coppola e Figli - S.a.S. . . . .	1.458,00	2.039,13	42.474.165
Matteo Sorrentino e Figli S.N.C. . . . .	1.504,22	1.772,06	36.911.180
« La Bagnina » F.lli Chiavazzo S.p.A. . . . .	8.683,53	9.614,08	200.258.100
Calipsa S.p.A. . . . .	4.981,09	6.780,08	141.230.480
Faiella e C. S.N.C. . . . .	5.940,65	6.281,53	130.842.085
Elvea S.p.A. . . . .	14.098,70	16.166,47	336.742.420
Giuseppe Salzano e C. . . . .	2.130,90	2.761,59	57.522.790
Salvatore Salzano e C. S.N.C. . . . .	4.360,00	5.193,38	108.176.245
« La Fiorellina » Chiavazzo Francesco . . . . .	2.807,03	3.463,81	72.149.825
Manzo Domenico di Pasquale . . . . .	979,34	1.041,64	21.696.750
Di Leo Nobile fu Nobile . . . . .	2.021,85	2.625,87	54.695.785
Tagliamonte Carmine . . . . .	2.411,87	3.037,74	63.274.910
« La Mondiale » di Fiore e Cordella . . . . .	3.481,27	4.619,83	96.229.370
Salzano Giuseppe e C. S.N.C. . . . .	2.192,00	2.681,96	55.864.120
Luigi Romano . . . . .	1.277,20	1.397,13	29.101.500
Raffaele Viscardi . . . . .	1.297,00	1.534,76	31.968.290
Perano Enrico e figli S.N.C. . . . .	6.565,80	8.203,37	170.873.435
Mariano Pepe . . . . .	712,38	927,39	19.316.955
La Marzanese . . . . .	656,37	906,93	18.890.780
Raffaele Silvestri e Figli . . . . .	1.819,20	1.853,68	38.611.300

## Segue: PESCHE

DITTA TRASFORMATRICE	Quantità prodotto trasformato in quintali	Quantità prodotto ottenuto	Importo mandato
Raffaele Attianese e C. . . . .	1.493,50	1.912,96	39.846.080
« Pomilia » di Gerardo e Antonio Salzano .	3.005,38	4.150,08	86.444.620
Fiamma Vesuviana di A. e L. Ambrosio S.p.A. . . . .	2.199,65	2.767,98	57.655.895
O. Miranda . . . . .	694,66	953,13	19.853.110
« La Casareccia » di Ciro e Gerardo Ma- scolo . . . . .	629,10	754,53	15.716.335
« O Capitano » S.R.L. . . . .	1.949,14	1.486,29	30.958.675
Aniello Longobardi . . . . .	1.512,51	1.756,24	36.581.650
The St. Erasmo Export Presering S.p.A. .	2.301,85	2.617,43	54.519.980
Tortora Filippo . . . . .	921,83	1.073,04	22.350.800
F.lli Davide e Francesco Morlicchio . . .	3.787,30	4.763,89	99.230.100
Industriafin S.p.A. . . . .	2.700,12	2.634,95	54.884.920
Benincasa Cosimo e C. S.N.C. . . . .	1.298,76	1.815,58	37.817.685
Domenico Veneziano di L. e A. Veneziano	537,80	572,54	11.925.535
Padula Carmine . . . . .	50,00	56,33	1.173.035
Mario Salvati . . . . .	1.937,50	2.604,55	54.251.695
Vaccaro Sp.A. Industria Conserve Alimen- tari . . . . .	13.258,50	14.119,02	294.094.650
Vincenzo e Antonio Pancrazio S.N.C. . .	3.875,24	5.454,91	113.623.840
Sellitto Alfonso . . . . .	1.690,00	2.205,21	45.933.560
Nuceria S.p.A. . . . .	3.660,56	4.860,04	101.232.875

## Segue: PESCHE

DITTA TRASFORMATRICE	Quantità prodotto trasformato in quintali	Quantità prodotto ottenuto	Importo mandato
Fratelli Attianese S.N.C. . . . .	4.199,70	5.588,38	116.403.980
« La Filomena » di De Stefano Carmine .	282,40	364,41	7.590.250
Rispoli Giovanna . . . . .	168,56	223,01	4.644.930
F.lli Andolfo di Nunzio . . . . .	474,29	629,25	13.106.790
F.lli D'Acunzi S.N.C. . . . .	2.292,03	3.202,70	66.710.980
Grimaldi Pietro . . . . .	1.980,30	2.237,80	46.612.400
Cordiano Immacolata . . . . .	440,00	577,02	12.018.855
Delfan Conserve S.R.L. . . . .	10.427,04	13.236,70	275.716.190
« G. Arciello e C. » S.A.S. . . . .	5.166,20	6.508,92	135.578.550
F.lli Rosanova S.N.C. . . . .	1.988,54	2.721,88	56.695.645
Vela S.R.L. . . . .	4.860,00	5.640,78	117.495.455
Antonio Galano . . . . .	9.025,31	11.871,61	247.281.775
Lodato Gennaro e C. . . . .	3.995,44	5.708,91	118.914.580
Palumbo e C. S.R.L. . . . .	182,44	221,54	4.614.310
Antonio Criscuolo S.N.C. . . . .	9.209,37	9.840,40	204.972.280
Fratelli D'Angolo S.N.C. . . . .	4.613,29	6.365,95	132.600.530
« C.I.P.A.C. » S.R.L. . . . .	2.980,16	3.561,87	74.192.385
Amore Mario di Romeo . . . . .	6.028,60	7.798,52	162.440.530
Feger di Gerardo Ferraioli S.A.S. . . . .	13.016,90	16.072,20	334.778.805
Amore Diodato . . . . .	1.472,22	1.943,32	40.478.470



VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GENNAIO 1980

## Segue: PESCHE

DITTA TRASFORMATRICE	Quantità prodotto trasformato in quintali	Quantità prodotto ottenuto	Importo mandato
Franzese Salvatore Michele . . . . .	6.933,37	8.408,84	175.153.315
ALCO Industria Alimentari . . . . .	14.170,05	16.539,64	344.515.440
Michele De Filippo . . . . .	2.747,00	3.168,12	65.990.690
Faiella Dott. Giuseppe . . . . .	9.383,28	10.682,79	222.519.010
C.I.A. Compagnia Industrie Alimentari . .	7.305,98	6.724,23	140.063.395
Agria S.p.S. . . . .	12.670,20	15.020,20	312.865.960
Di Lallo Guglielmo . . . . .	1.501,31	1.421,64	29.612.035
Florio e C. Industria Salernitana Con- serve . . . . .	3.423,92	3.984,75	83.000.845
Alfano Giovanni . . . . .	392,96	374,37	7.797.715
Andrea e Giuseppe De Martino . . . . .	7.964,23	9.825,93	204.670.875
Sole dell'Orto Brand ICAV Nocera In- feriore . . . . .	8.729,40	3.668,80	76.419.705
Italconserven di Ruggiero Fioravante . . .	340,57	426,32	8.879.815
Soc. Conserve Alimentari CIRIO S.p.A. .	14.728,80	14.656,62	305.292.695
Felice Miele . . . . .	350,00	126,15	2.627.365
Concooper Sele d'Or Soc. Coop. a.r.l. . .	4.488,65	3.702,12	77.113.750
La Doria di Diodato Ferrarioli - Angri . .	32.308,62	40.684,33	847.442.030
Hervinah Coop. S.r.l. . . . .	290,21	180,61	3.761.750
Soc. Coop. CON. OR. Campania . . . . .	6.976,89	6.552,87	136.494.015
	330.083,08	389.185,83	7.834.310.945

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GENNAIO 1980

## POMODORO

DITTA TRASFORMATRICE	Quantità (prodotto trasformato)	Contributo assegnato
F.li Guadagno Filippo (Na) . . . . .	13.524,63	177.042.485
Tagliamonte Carmine (Sa) . . . . .	67.377,07	932.998.840
Concooper Sele d'Or (Sa) . . . . .	51.791,49	1.387.402.965
La Casareccia - S. Ant. Abate (Na) . .	12.435,12	115.299.940
Lenza Valentino - Battipaglia . . . . .	4.637,43	53.486.915
D'Amato Antonio & Enzo - Battipaglia .	2.587,50	27.799.125
SICAM - Avellino . . . . .	2.743,31	22.318.445
Casalino Vito - Salerno . . . . .	9.655,59	127.820.590
Attianese Raffaele - Angri (Sa) . . . . .	33.258,26	400.236.140
Coppola Ernesto - Mercato S. Severino .	29.456,45	352.983.030
Rega Carmine C.A.R. (Sa) . . . . .	2.591,18	27.714.275
Mascolo Salvatore - Gragnano (Na) . .	3.380,94	27.484.010
Russo Giuseppe e F.lli (Na) . . . . .	5.020,08	264.959.530
A.B.C. - Battipaglia . . . . .	17.822,48	247.853.100
Tarallo Alfonso (Na) . . . . .	10.377,79	135.459.405
Crudele Eugenio e Silvestro - Faiano . .	16.595,07	343.811.010
Gambardella S.p.A. - Salerno . . . . .	69.101,73	1.847.620.485
La Giusi - S. Valentino T. (Sa) . . . . .	22.032,90	277.451.365
F.lli De Risi - Salerno . . . . .	2.607,03	13.786.195
De Filippo Michele - Salerno . . . . .	47.484,94	579.396.665
L'AMELIA - Scafati (Sa) . . . . .	18.807,33	213.029.855
La Fiorellina - Angri (Sa) . . . . .	43.828,03	573.873.225

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GENNAIO 1980

## Segue: POMODORO

DITTA TRASFORMATRICE	Quantità (prodotto trasformato)	Contributo assegnato
Benincasa Cosimo - Angri (Sa) . . . . .	16.948,95	204.393.550
Pecos S.p.A. - Salerno . . . . .	102.804,48	1.386.991.715
Grimaldi Pietro - Salerno . . . . .	46.271,30	644.121.535
Veneziano Domenico - Pagani (Sa) . . . . .	8.050,17	106.988.795
La Filomena - Avellino . . . . .	3.161,94	42.801.045
F.lli Rosanova - Napoli . . . . .	111.442,53	2.059.734.895
Corovano Immacolata - Napoli . . . . .	2.291,40	31.017.050
Delfan - Angri (Sa) . . . . .	96.365,93	1.690.320.060
De Gregori Conserve - Napoli . . . . .	97.021,58	1.277.291.415
Marruso e C. - Salerno . . . . .	7.984,22	87.141.070
Vaccaro - Angri (Sa) . . . . .	232.359,14	3.369.454.880
ICAV - Nocera Inferiore (Sa) . . . . .	41.238,03	484.138.610
Cali S.p.A. - Salerno . . . . .	78.291,01	1.141.962.785
Borghese e D'Antuono (Na) . . . . .	60.345,45	895.373.905
F.lli Morlicchio - Salerno . . . . .	83.876,73	1.450.485.740
Salvati Mario - Salerno . . . . .	26.758,87	383.148.235
Arcello e C. - Maddaloni (Ce) . . . . .	68.472,26	972.802.400
Di Leo Nobile - Salerno . . . . .	56.601,69	705.710.065
Cav. Giulio Risi - Salerno . . . . .	28.386,34	409.325.370
Russo Vincenzo - Napoli . . . . .	39.171,36	549.237.405
Lodato Gennaro - Castel S. Giorgio . . . . .	42.906,51	591.116.290
Tuccillo Giuseppe - Napoli . . . . .	59.191,67	1.325.165.370

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GENNAIO 1980

## Segue: POMODORO

DITTA TRASFORMATRICE	Quantità (prodotto trasformato)	Contributo assegnato
Pastore Francesco - Angri (Sa) . . . . .	1.374,86	16.780.925
Bianco Angela - Poggiomarino (Na) . . . . .	8.681,71	94.417.375
Miranda Olga - Salerno . . . . .	34.035,81	417.123.540
Di Lallo Guglielmo - Salerno . . . . .	4.597,05	49.389.210
Faiella Giuseppe - Salerno . . . . .	78.623,47	1.144.096.925
CIPAC - Salerno . . . . .	47.057,06	664.528.975
COLADOF - Angri (Sa) . . . . .	25.881,78	360.357.685
La Dorotea - (Na) . . . . .	67.445,50	824.484.650
De Nicola Francesco - Salerno . . . . .	4.558,25	59.965.195
Tortora Filippo - Angri (Sa) . . . . .	17.290,32	214.306.470
Bruno Gaetano - Salerno . . . . .	8.967,73	115.731.320
Di Nunzio Andolfo - Napoli . . . . .	5.552,97	91.492.425
Manzo Domenico - Salerno . . . . .	35.478,81	423.828.000
La Caravella di B. Capuano (Sa) . . . . .	54.828,94	638.785.160
Vincenzo e Antonio Pancrazio (Sa) . . . . .	66.042,35	795.066.540
Spera - Nocera Inferiore (Sa) . . . . .	44.328,40	750.374.975
Conserve S. Marzano - Napoli . . . . .	20.092,79	970.034.650
CAM - Pagani (Sa) . . . . .	17.050,45	189.493.445
Rispoli Luigi . . . . .	46.614,76	716.922.955
Sud Semi - Torre del Greco (Na) . . . . .	6.491,10	241.964.760
Sorrentino Matteo - Salerno . . . . .	35.559,35	342.762.960
Sellitto Alfonso - Salerno . . . . .	35.317,82	515.471.640

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GENNAIO 1980

## Segue: POMODORO

DITTA TRASFORMATRICE	Quantità (prodotto trasformato)	Contributo assegnato
Sorrentino Enrico - Salerno . . . . .	12.520,73	197.332.130
Fiorino Felice - Salerno . . . . .	11.351,90	138.572.820
Petti Antonio - Nocera Inf. (Sa) . . . . .	289.913,33	7.897.731.760
Tanzillo Antonio - Cimitile . . . . .	6.617,22	96.371.530
Palumbo e C. - Napoli . . . . .	15.670,64	339.359.270
Palmizi Giovanni - Salerno . . . . .	5.705,69	75.148.980
Padula Carmine - Salerno . . . . .	1.982,71	28.302.240
De Gregorio Francesco - Salerno . . . . .	13.535,91	172.580.190
F.lli Alfano - Angri (Sa) . . . . .	23.004,64	297.718.180
Italsud Conserve - S. A. Abate (Na) . . . . .	25.525,21	580.108.245
Di Francesco Filiberto - Salerno . . . . .	16.624,39	187.903.695
La Marnese - Napoli . . . . .	27.772,06	436.554.130
Amore Mario - Salerno . . . . .	96.338,00	1.284.528.010
PALC - Casale di Principe (Ce) . . . . .	17.423,44	503.162.730
Salzano Salvatore - Salerno . . . . .	48.062,68	547.046.295
Costabile Nunzio - Sarno (Sa) . . . . .	24.695,79	290.063.930
Vela - Napoli . . . . .	48.096,00	873.183.375
F.lli Chiavazzo - Scafati (Sa) . . . . .	244.989,63	3.099.686.960
Cooperativa S. Maria - Gragnano (Na) . . . . .	68.709,40	854.038.955
Benvenuto Rachele - Napoli . . . . .	74.249,65	889.641.465
Galano Antonio - Nocera Inf. (Sa) . . . . .	132.475,40	2.322.090.210
F.lli D'Angolo - Scafati (Sa) . . . . .	120.800,00	1.549.175.265

*Segue: POMODORO*

DITTA TRASFORMATRICE	Quantità (prodotto trasformato)	Contributo assegnato
La Solea - Gragnano (Na) . . . . .	9.319,93	123.138.380
P.A.V. S.p.A. - Nocera Sup. (Sa) . . . . .	26.765,20	851.014.555
F.lli Grimaldi (Salerno) . . . . .	38.017,10	472.681.595
Marrazzo Carmine - Pagani (Sa) . . . . .	6.320,42	85.547.005
Voccia e C. - Scafati (Sa) . . . . .	28.994,91	408.138.690
CPC S.p.A. - Castel S. Giorgio (Sa) . . . . .	263.399,26	4.142.057.150
Faiella e C. - Scafati (Sa) . . . . .	96.111,86	1.356.403.870
F.lli Trinchese - Cimitile (Na) . . . . .	7.827,41	104.874.065
La Mondiale - Striano (Na) . . . . .	70.230,54	861.133.935
Vitale Domenico - Cicciano (Na) . . . . .	61.729,15	817.079.105
Ferraioli Luigi - Salerno . . . . .	15.279,47	184.816.545
Rega Luigi - Striano (Na) . . . . .	7.927,92	107.316.300
Russo Mario - S. A. Abate (Napoli) . . . . .	46.857,15	590.084.145
Salzano Giuseppe - Nocera Inf. (Sa) . . . . .	50.796,64	553.743.915
Salzano Giuseppe e C. - S. Valentino Torlo (Sa) . . . . .	30.228,66	341.105.325
Peramo Enrico - Salerno . . . . .	74.318,01	974.730.265
La Marzanese - Salerno . . . . .	30.803,37	401.365.180
La Gotica - S. A. Abate (Na) . . . . .	286.753,62	4.851.078.825
Elvea S.p.A. - Angri (Sa) . . . . .	110.000,42	3.008.734.215
La Gravina - Scafati (Sa) . . . . .	16.172,40	212.382.160
Varetti Giovanni - Cercola (Na) . . . . .	21.084,61	236.605.870

## Segue: POMODORO

DITTA TRASFORMATRICE	Quantità (prodotto trasformato)	Contributo assegnato
Longobardi Aniello — Scafati (Sa) . . . .	103.279,37	1.379.907.350
Silvestri Raffaele e F. — Salerno . . . .	56.590,16	835.097.065
Fiamma Vesuviana — Napoli . . . . .	25.261,47	295.396.650
ICAM Samo Giuseppe — Nocera Inf. (Sa)	18.512,27	554.281.335
Pomilia di Antonio Salzano — Salerno . .	67.288,74	819.199.900
Conserve Angela — Gragnano (Na) . . . .	43.741,78	541.036.350
Criscuolo Antonio — Pagani (Sa) . . . . .	58.868,15	1.140.601.180
HERVING Coop. — Napoli . . . . .	30.181,18	342.504.975
Coop. Agricola Partenopea — Napoli . . . .	54.543,99	909.014.885
Marrotta Emilio — Napoli . . . . .	8.414,14	103.802.200
La Lucietta di Rispoli Lucia — Napoli . .	2.935,28	32.981.465
Abagnale Emilio — Napoli . . . . .	11.099,48	142.191.380
Corrado Michele — Sarno (Sa) . . . . .	49.447,12	626.285.400
FEGER di Gerardo Ferraioli — Salerno . .	197.505,17	3.188.009.305
Torrente Giuseppe — Napoli . . . . .	12.476,05	122.971.340
POMPEI — Pompei (Na) . . . . .	18.534,49	359.520.315
D'Auria Francesco — Napoli . . . . .	10.770,14	140.531.280
La Casalinga — Angri (Sa) . . . . .	5.791,97	77.042.825
Coppola S.p.A. — Scafati (Sa) . . . . .	67.800,49	916.330.110
Viscardi Raffaele — Scafati (Sa) . . . . .	64.931,78	847.101.325
F.lli Attianese — Salerno . . . . .	117.247,32	1.735.840.420
Romano Luigi — Salerno . . . . .	67.596,74	850.439.975

## Segue: POMODORO

DITTA TRASFORMATRICE	Quantità (prodotto trasformato)	Contributo assegnato
Rondino S.p.A. - Salerno . . . . .	73.845,29	3.013.181.635
Tufano Giuseppe - Salerno . . . . .	9.278,38	99.684.200
Petrosino Alfonso - Nocera Inf. (Sa) . .	12.920,61	176.628.965
Amato Natale - Salerno . . . . .	2.065,40	22.189.820
NUCERIA - Salerno . . . . .	61.487,72	731.119.195
La Dals - Gragnano (Na) . . . . .	20.023,05	245.728.320
F.lli D'Acunzi - Nocera Sup. (Sa) . . .	35.025,59	515.887.170
F.lli Voza - Eboli (Sa) . . . . .	3.821,69	304.654.330
La Doria - Angri (Sa) . . . . .	312.913,15	5.594.661.175
Salernitana Conserve - Salerno . . . .	33.888,40	651.494.110
Copas Import Export - Salerno . . . . .	36.189,85	679.620.335
Florio e C. - Salerno . . . . .	86.546,18	1.435.736.185
ICAB - Battipaglia (Sa) . . . . .	44.814,03	721.050.880
Franzese Salvatore Michele - Napoli . .	41.804,15	603.756.625
Alfano Giovanni - Avellino . . . . .	28.302,54	339.420.785
CAM - Fisciano (Sa) . . . . .	9.323,42	412.078.825
Consorzio Ortofrutticolo Campano - Na- poli . . . . .	110.620,99	2.079.637.940
BI e BI - Pagani (Sa) . . . . .	38.201,16	621.581.105
O' Capitano - Scafati (Sa) . . . . .	31.609,30	396.654.435
Rispoli Giovanna - Angri (Sa) . . . . .	5.742,69	64.838.810
Silvestri Alfonso - S. A. Abate (Na) . . .	1.739,01	21.229.830



*Segue: POMODORO*

DITTA TRASFORMATRICE —	Quantità (prodotto trasformato) —	Contributo assegnato —
SPAC - S. A. Abate (Na) . . . . .	111.549,12	1.456.878.320
Italconserve - Salerno . . . . .	18.121,35	248.235.950
SOPAM - Napoli . . . . .	26.212,73	1.161.567.395
The Erasmo Export preserving - Napoli .	72.571,32	1.405.896.770
Del Vecchio Armando . . . . .	3.396,90	47.596.265
Industrialfin - Salerno . . . . .	49.654,67	710.794.610
Schiavo Eduardo - Nocera Inf. (Sa) . .	24.497,58	671.495.890
Alimentari Jolly - Salerno . . . . .	47.896,56	558.962.810
Pantera S.p.A. - Salerno . . . . .	83.031,81	1.245.910.130
Carotenuto Michele - Scafati (Sa) . . .	6.877,38	87.088.740
Amore Diodato - Salerno . . . . .	18.638,05	433.357.445
CIA - Nocera Sup. (Sa) . . . . .	43.212,04	697.060.565
Santolo Sorvillo - Striano (Na) . . . .	19.651,83	277.282.185
De Martino Andrea e Giuseppe (Sa) . . .	102.039,05	2.025.341.920
Nappi Gaetano - Salerno . . . . .	4.692,47	54.957.870
CIRIO S.p.A. - Sezze Romano (Roma) . .	478.147,98	12.247.384.170
Pepe Mariano - Salerno . . . . .	28.951,33	388.137.300

---

149.627.681.058

---

AMARANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'elenco delle sezioni, comunali, frazionali e rionali, degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione della Campania che risultano prive di collocatori titolari;

per conoscere, inoltre, l'elenco delle sedi che sono state coperte con la utilizzazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile;

per sapere, infine, attraverso quali provvedimenti ed entro quale periodo, si ritiene di poter procedere alla copertura di tutte le sedi ancora vacanti in Campania. (4-00286)

RISPOSTA. — Si riporta di seguito l'attuale situazione nelle sezioni di collocamento delle province cui fa riferimento l'interrogazione.

#### Provincia di Avellino

##### A) Sezioni prive di titolari:

Castelfranchi, Chiusano San Domenico, Lapio, Manocalzati, Scampitella, Summonte, Torre le Nocelle, Tufo.

##### B) Sezioni coperte con l'attuazione primo e secondo scaglione legge n. 285 del 1977:

Caposele, Cervinara, Fontanarosa, Frigento, Montemiletto, Morra De Sanctis.

##### C) Sezioni coperte con l'utilizzazione giovani terzo scaglione legge n. 285 del 1977:

Carife, Chianche, Marzano di Nola, Montefusco, Ospedaletto D'Alpinolo, Pietrastornina, Sant'Angelo a Scala, Volturara Irpina.

##### D) Giovani assunti con la legge n. 285 del 1977: n. 63.

#### Provincia di Benevento

##### A) Sezioni prive di titolari:

Arpaia, Bonea, Buonalbergo, Calvi, Castelpagano, Castelvenere, Castelvenere Valfortore, Ceppaloni, Faicchio, Ginestra degli Schiavoni, Melizzano, Molinara, Montefalcone Valfortore, Paupisi, Pesco Sannita, Puglianello, Reino, San

Martino Sannita, San Nazario, Sant'Arcangelo Trimonte, Tocco Caudio.

##### B) Sezioni coperte con l'attuazione primo e secondo scaglione legge n. 285 del 1977:

Fragneto Monforte e Guardia Sanframondi.

##### C) Sezioni coperte con l'utilizzazione giovani terzo scaglione legge n. 285 del 1977:

Baselice, Castelfranco in Miscano, Foiano Valfortore, Pago Veiano, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, Torrecuso, Vitulano, San Lorenzo Maggiore.

##### D) Giovani assunti con la legge n. 285 del 1977: n. 46.

#### Provincia di Salerno

##### A) Sezioni prive di titolari:

Matinella, Atrani, Bellosguardo, Furore, Lustra, Laviano, Moio della Civitella, Morigerati, Omignano, Orria, Piano di Orria, Ottati, Perdifumo, Pertosa, Petina, Pollica, Scala, Serramezzana, Tortorella.

##### B) Sezioni coperte con l'attuazione primo e secondo scaglione legge n. 285 del 1977:

Acerno, Albanella, Alfano, Auletta, Acquavella, Casaleto Spartano, Castelvita, Centola, Colliano, Ispani, Minori, Montesano sulla Marcella, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Pisciotta, Traiano, Rocca Gloriosa, Rofrano, Salento, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Torchiara.

##### C) Sezioni coperte con l'utilizzazione giovani terzo scaglione legge n. 285 del 1977:

Agropoli, Ascea, Buonabitacolo, Castellabate, Celle di Bulgheria, Ceraso, Laureana Cilento, Piaggine, Postiglione, Rutino, Torraca.

##### D) Giovani assunti con la legge n. 285 del 1977: n. 127.

#### Provincia di Napoli

Non risultano sezioni prive di titolari. Con il terzo scaglione della legge n. 285

del 1977, infatti, sono state coperte le sezioni di:

Anacapri, Frattaminore, Procida e Pompei.

Complessivamente nella provincia di Napoli sono stati assunti n. 210 giovani.

Provincia di Caserta

Non risultano sezioni prive di titolari. Con la legge n. 285 del 1977 sono stati assunti n. 92 giovani.

È da tenere presente che in tutte le province suddette molte unità assunte con la legge n. 285 sono state utilizzate presso le sezioni di collocamento capoluogo, le sezioni zonali, comunali e frazionali dove è maggiormente considerevole la carenza di personale dato l'elevato carico funzionale. Tuttavia è da precisare che non appena il personale assunto con la legge n. 285 del 1977, porterà a termine i corsi di formazione professionale, previsti espressamente dalla legge (per il primo scaglione avranno termine con il febbraio 1980, si provvederà ad una adeguata distribuzione dello stesso in modo da normalizzare la situazione in tutte le sezioni delle province in esame.

*Il Ministro:* SCOTTI.

AMARANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

a) che con circolare ministeriale del 22 giugno 1978 gli uffici e gli ispettorati del lavoro delle province di Salerno, Avellino, Matera, Potenza, Taranto, Foggia, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Trapani, sono stati invitati a promuovere indagini particolari intese a rilevare fenomeni che discendono dalla occupazione di manodopera in agricoltura;

b) che in diverse province tra quelle elencate i sindacati e la stampa hanno denunciato l'esistenza di fenomeni di caporalato nell'avviamento al lavoro della manodopera agricola —:

quali risultati sono stati conseguiti attraverso le indagini svolte dagli uffici e

ispettorati del lavoro nelle suddette province;

quali provvedimenti sono stati adottati direttamente dal Ministero del lavoro e quali misure sono state, eventualmente, segnalate ad altre amministrazioni dello Stato ed a quali. (4-00438)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già avuto modo di puntualizzare nella precedente legislatura, proprio in risposta ad una interpellanza sullo stesso argomento, le cause che sono alla base del deprecato fenomeno del caporalato.

Esse possono sintetizzarsi:

a) nella carenza di manodopera locale nei periodi di punta stagionale;

b) nella condizione dei lavoratori disposti a lavorare in altri comuni a salari inferiori a quelli contrattuali piuttosto che rimanere disoccupati nei paesi di origine;

c) nella difficoltà di raggiungere i luoghi di lavoro spesso lontani dai centri abitati e non serviti dai normali mezzi di trasporto.

Quest'ultima, che sembra assumere una particolare rilevanza, postula però una nuova politica dei trasporti da attuarsi di intesa tra i ministeri dei trasporti, degli interni e le regioni. Già l'Amministrazione competente con apposita circolare ha dettato precise e dettagliate prescrizioni tecniche sulla attrezzatura di cui debbono essere dotati gli autocarri per poter ottenere il necessario certificato di accertamento.

Allo stato, gli strumenti disponibili per la repressione dei trasporti abusivi sono alcune leggi che colpiscono il sovraccarico ed ogni altra ipotesi di servizio pubblico abusivo mediante sospensione della patente e ritiro della carta di circolazione del veicolo.

Per l'applicazione di questa ultima norma gli organi di polizia lamentano le difficoltà di accertare tutti gli elementi necessari per una esatta configurazione del servizio pubblico abusivo; e ciò anche a causa della omertà delle persone trasportate, che caratterizza lo stesso fenomeno del caporalato. Nelle zone più esposte a

tale fenomeno (in particolare modo nel foggiano e nella piana del Sele) si è provveduto, da parte delle competenti prefetture e uffici provinciali della motorizzazione civile, al ritiro della patente e della carta di circolazione a numerosissimi caporali. Inoltre l'amministrazione dei trasporti ha esaminato ed esamina con particolare rigore le richieste di annullamento dei provvedimenti adottati, giungendo a respingere, nella generalità dei casi, i ricorsi gerarchici che vengono in merito avanzati.

Infine, l'assessorato regionale ai trasporti della regione Campania, anche per sollecitazione del Ministero del lavoro, è pervenuto nella determinazione di subordinare la concessione del contributo di cui alla legge regionale n. 40 del 1975 alla certificazione rilasciata dall'ispettorato del lavoro competente, attestante che l'avviamento al lavoro dei lavoratori trasportati è avvenuto nel pieno rispetto delle norme che disciplinano la materia.

Il Ministero degli interni, per la parte di sua competenza, ha comunicato che nelle regioni interessate al fenomeno e in particolare nelle Puglie, Basilicata e nelle province di Avellino e Salerno si sono avute 2062 sospensioni e 448 revoche di patente, molte delle quali possono ricondursi alle violazioni in materia di trasporti di persone. Per quanto riguarda più specificamente il Ministero del lavoro, con la circolare del giugno 1978, citata nella interpellanza, gli organi periferici sono stati chiamati ad una più incivisa azione di intervento, da ricercarsi attraverso una più stretta collaborazione con gli organismi sindacali e regionali.

La funzionalità degli uffici di collocamento nei comuni interessati al fenomeno è assicurata dalla presenza giornaliera di collocatori titolari o mediante agevoli abbinamenti. Il problema relativo alla carenza di personale è stato affrontato destinando alle sezioni interessate il personale assunto con la legge sui giovani. Con la destinazione in servizio del terzo scaglione, già iniziata nel settembre 1979, si ritiene che la situazione possa normalizzarsi.

Tutto ciò premesso, si offre un quadro analitico della situazione per le regioni maggiormente interessate al problema.

#### CAMPANIA

Nella regione le zone interessate al fenomeno sono — come è noto — le province di Avellino (comuni tributari di manodopera migrante verso la piana del Sele) e di Salerno (comuni di Pontecagnano, Capaccio, Eboli, Battipaglia, Bellizzi, Montecarvino Rovella). Utilizzando i suggerimenti e le proposte degli stessi operatori del collocamento e dei sindacati è stato deliberato dalla commissione regionale un meccanismo di intermediazione tale da facilitare il controllo della mobilità della manodopera. In particolare, sono state previste, presso le varie sezioni, liste di prenotazione dei lavoratori che intendono andare a lavorare in comune o provincia diversa da quella di residenza e la trasmissione delle richieste delle aziende non evase a livello locale ad un centro di coordinamento presso l'ufficio di collocamento di Battipaglia cui far convergere le richieste relative alla piana del Sele.

Gli ispettorati del lavoro delle due province hanno intensificato la propria attività, dopo averne puntualizzato le linee in collaborazione con le organizzazioni sindacali e le pubbliche autorità.

Nel 1978 e nel primo semestre del 1979, detta attività ha dato luogo a:

n. 463 visite ad aziende agricole occupanti 7.315 lavoratori;

sono state interrogate al loro domicilio per accertarne le modalità d'ingaggio, n. 150 lavoratrici;

sono state elevate n. 197 contravvenzioni per l'assunzione al lavoro in violazione alle norme sul collocamento di n. 871 lavoratori;

sono stati redatti rapporti relativi a n. 35 trasportatori, mentre sono in corso di istruttoria altre 50 pratiche, a seguito di segnalazioni della polizia stradale.

A tale riguardo è da segnalare che negli ultimi anni la collaborazione con gli organi di polizia si è particolarmente intensificata ed ha permesso un maggior

controllo nel settore dei trasporti e della circolazione stradale.

Gli ispettorati hanno segnalato i casi di recidiva delle violazioni alla disciplina del collocamento agricolo da parte delle aziende ai diversi enti comunque interessati alle agevolazioni ed ai finanziamenti pubblici. Contemporaneamente, sono stati anche segnalati all'ente Regione competente per territorio, i nominativi dei trasporti autorizzati responsabili di mediazione di manodopera agricola per i provvedimenti amministrativi di competenza, concernenti il finanziamento previsto dalla legge sulle concessioni di autolinee.

#### PUGLIA

A seguito della più volte richiamata circolare del 1978 sono state emanate disposizioni dal competente ufficio regionale del lavoro per la istituzione di liste di prenotazioni presso le sezioni di lavoro dove risultava esservi eccedenza di manodopera disponibile ad occuparsi anche in altri comuni.

Inoltre sulla base delle esperienze acquisite nelle passate stagioni si è provveduto ad individuare nelle varie aree geografiche maggiormente interessate al fenomeno alcune sezioni di lavoro funzionanti come centri di coordinamento per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, attraverso l'anticipata conoscenza delle località e dei nominativi dei lavoratori da occupare.

Anche quest'anno, come per il 1978, lo ispettorato regionale di Bari, d'intesa con i dirigenti provinciali, ha disposto il movimento di ispettori nell'ambito della regione per rafforzare il servizio di vigilanza in alcune province maggiormente interessate al problema, con l'impiego anche di unità ispettive aggiuntive, temporaneamente distaccate da altri compiti di istituto.

Nel periodo gennaio-settembre 1979 sono state effettuate 2.506 ispezioni che hanno interessato 19.397 dipendenti.

I pulmini fermati sono stati 40, i caporali denunciati 54, le contravvenzioni elevate 1.477.

Per parte sua l'ente Regione ha disposto in via sperimentale, l'avvio di servizi

di trasporto pubblico per lo spostamento della manodopera bracciantile e con l'applicazione di speciali e più favorevoli tariffe di viaggio.

#### BASILICATA

Il fenomeno nella regione è riferito ad alcune lavorazioni stagionali. Le zone maggiormente interessate sono, nella provincia di Potenza, il Melfese (in particolare Lavello) nel periodo della raccolta del pomodoro e, nella provincia di Matera, la zona del Metaponto comprendente tutti i comuni della fascia ionica nel periodo della raccolta delle fragole. In quest'ultima zona il ricorso a manodopera non per il tramite degli uffici di collocamento interessa principalmente lavoratori provenienti dalle Puglie.

Per quanto riguarda le iniziative assunte, sono state tenute apposite riunioni a livello regionale, provinciale e locale per l'esame dei vari problemi emergenti, utilizzando anche i piani culturali presentati annualmente dalle aziende agricole della fascia ionica, al fine di ricavare previsioni e suggerimenti idonei a fronteggiare il fabbisogno di manodopera di quella zona. Anche qui si è prevista l'istituzione delle liste di prenotazione.

Gli ispettorati, nell'ambito delle possibilità operative, curano particolarmente la attività di vigilanza nel settore, denunciando all'autorità giudiziaria ogni infrazione accertata. Dopo l'emanazione della ricordata circolare, detta attività è stata intensificata e coordinata con l'azione degli altri organismi interessati (polizia stradale, carabinieri, ecc.) avvalendosi anche della indispensabile collaborazione delle forze sociali.

Le ispezioni svolte - con criteri molto rigidi - nella provincia di Matera dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1979 sono state 430; gli operai interrogati 5.716; 368 i verbali di contravvenzione elevati per assunzioni irregolari. Sono stati, inoltre, redatti 41 rapporti giudiziari per mediazione abusiva. Non si sono riscontrati fenomeni di recidiva.

Anche i risultati degli interventi effettuati dall'ispettorato di Potenza sono stati notevoli. L'azione dei gruppi ispettivi si

è avvalsa dell'apporto di notizie, indicazioni, suggerimenti dei collocatori comunali e dei rappresentanti sindacali residenti nei comuni ove hanno sede le aziende agricole presso cui si concentra la manodopera in esame.

Nel 1978, nel corso dei soli secondo e terzo trimestre — periodi di raccolta delle bietole e del pomodoro — sono state ispezionate 111 aziende ed elevate contravvenzioni e rapporti per infrazioni alle norme sul collocamento. Nei casi di recidiva riscontrati sono state effettuate le segnalazioni alle amministrazioni pubbliche interessate, come previsto dalla legge n. 83 del 1970.

*Il Ministro:* SCOTTI.

ARMELLIN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza delle gravi conseguenze che derivano dalla circolare n. 58 del 1979 in ordine all'inserimento lavorativo degli handicappati psichici, inviata agli uffici e ispettorati regionali e provinciali del lavoro da parte della Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Con detta circolare si tende di fatto ad escludere gli handicappati psichici dalle liste di collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 482. Tutto ciò minaccia di annullare le iniziative positive messe in atto in questi ultimi anni per andare incontro a situazioni familiari e personali gravi ed emarginanti, iniziative che oltretutto rappresentano e devono continuare a rappresentare i primi segni di un cambiamento radicale della politica nei confronti delle persone handicappate. L'interrogante chiede inoltre quali provvedimenti intenda adottare perché non si venga a pregiudicare tutto il lavoro che è stato messo in atto nel nostro paese per consentire l'inserimento sociale dei minorati anche mediante una loro proficua collocazione nel mondo del lavoro. (4-00793)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, per la rilevanza e gli aspetti sociali del problema sollevato dall'interrogante, ha sempre seguito con particolare attenzione

le varie iniziative che si sono susseguite nel settore e che hanno trovato una prima completa messa a punto nel quadro degli studi preparatori della riforma della legge n. 482 nel testo unico predisposto dal comitato ristretto istituito presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati nella VI legislatura.

In effetti, il problema della esclusione degli handicappati psichici dai benefici connessi con il collocamento obbligatorio va considerato sotto un duplice aspetto. Primo di tale aspetto è quello giuridico. La disposizione dell'articolo 5 della ricordata legge n. 482 è formulata in maniera chiara e tale da non consentire una diversa interpretazione come da più parti richiesto.

Avviso conforme è stato espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (adunanza maggio 1965), dalla magistratura ordinaria (ordinanza giugno 1979), che anzi ha inteso sollevare d'ufficio eccezione di incostituzionalità dell'articolo in questione, dal Ministero della sanità e dal commissariato di Governo della regione Lombardia.

In concreto, a norma dell'articolo 5 della legge n. 482, sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

È di tutta evidenza che, agli effetti della legge in questione, non potrebbero in alcun modo vantare titolo gli invalidi affetti da menomazione di origine psichica. Per questi ultimi il riconoscimento dell'invalidità civile non ha nulla a che vedere con il collocamento al lavoro. Infatti, l'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, considera mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali.

Gli effetti della legge si estendono all'assistenza sanitaria, all'addestramento e qualificazione professionale, all'attuazione di sistemi di lavoro protetto, alla concessione di pensioni e di altri assegni. Nulla

è previsto per quanto concerne le assunzioni obbligatorie, che anzi proprio una disposizione della legge stessa, articolo 8, terzo comma, implicitamente ribadisce essere riservate agli invalidi per cause fisiche. Tale comma recita: « L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ».

Nel demandare, cioè, ad una apposita commissione sanitaria il compito di accertare la sussistenza dell'invalidità anche ai fini delle assunzioni obbligatorie, il legislatore ha specificato trattarsi di accertamenti nei confronti di invalidi per cause fisiche; specificazione che sarebbe stata palesemente superflua qualora delle assunzioni si fosse voluto far beneficiare indifferentemente ogni categoria di invalidi. Tale è la situazione allo stato della vigente legislazione.

Comunque, per una risposta alle istanze che per i loro aspetti sociali sono meritevoli di ogni attenzione, il Ministero del lavoro ha già avuto una serie di riunioni con i rappresentanti delle regioni che hanno in corso esperienze di recupero degli handicappati psichici.

Il Ministero ha quindi messo a punto un esperimento pilota che, mentre consentirà di dare una prima risposta alle istanze emerse nel corso dei predetti contatti, potrà costituire una base di documentazione, di informazione e di studio del fenomeno, indispensabile ai fini di future necessarie soluzioni di carattere legislativo.

L'esperimento prevede che le regioni che attuano direttamente o attraverso altri enti ed associazioni corsi di formazione professionale per handicappati, e che intendano contribuire all'inserimento lavorativo dei predetti, dovranno provvedere a dare una completa informativa agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio circa i programmi in corso di espletamento e quelli ultimati indicando per questi ogni notizia utile sui risultati

conseguiti. In particolare le regioni dovranno trasmettere agli uffici le generalità degli handicappati psichici che attraverso i corsi già conclusi hanno acquisito un sufficiente addestramento lavorativo di base, specificando per ciascuno di essi i settori nei quali più idoneamente si potrebbe individuare un utile inserimento lavorativo.

Le regioni stesse dovranno certificare attraverso proprie strutture sanitarie che non sussistano dubbi circa la possibilità di un inserimento in attività lavorative degli handicappati psichici ed in particolare giusto quanto dispongono gli articoli 1, secondo comma e 19, secondo comma, della legge n. 482, che gli stessi per la natura e il grado di invalidità di cui sono portatori non siano di pregiudizio alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I privati datori di lavoro che intendano procedere alla assunzione degli invalidi dovranno farne richiesta nominativa agli uffici provinciali del lavoro per la iscrizione ed il contestuale avviamento degli interessati, autorizzandone il computo ai sensi e per gli effetti della legge n. 482. Anche le pubbliche amministrazioni che procederanno alla assunzione di handicappati psichici verranno autorizzate a computare gli stessi ai sensi della richiamata disciplina legislativa.

Poiché una delle finalità dell'esperimento pilota è quella di acquisire elementi utili per la revisione della normativa, gli uffici del lavoro dovranno fornire periodiche complete rilevazioni tendenti ad illustrare le dimensioni del fenomeno e i risultati conseguiti. Sul descritto esperimento si è tenuta una riunione interministeriale il 5 ottobre 1979, nel corso della quale i rappresentanti della Presidenza del Consiglio e del Ministero della sanità hanno condiviso l'impostazione data al problema dal Ministero del lavoro. Pertanto, secondo gli impegni presi, il Ministero del lavoro ha successivamente convocato le regioni e le parti sociali ad una riunione che ha avuto luogo il 26 ottobre 1979.

Al termine di tale riunione è stato ribadito l'impegno da parte del Ministero

del lavoro a diramare disposizioni — come per altro già avvenuto — agli uffici periferici competenti nella materia delle assunzioni obbligatorie per l'avvio dell'esperimento sopra descritto e contestualmente ad introdurre un emendamento al disegno di legge di recente presentato alla Camera e per il quale è stata richiesta la procedura di urgenza.

*Il Ministro:* SCOTTI.

BANDIERA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato sui provvedimenti che sono stati adottati o che si intendano adottare per bloccare l'ingiustificato aumento dei prodotti lattiero-caseari e in particolare del burro; e per sapere se risulta che sono in corso manovre speculative con l'incetta e la sottrazione al mercato di forti quantitativi di burro, da parte di grossi produttori, i quali contano di poter lucrare nei mesi di novembre e dicembre dei contributi della CEE. (4-01034)

RISPOSTA. — L'andamento dei prezzi sul mercato nazionale dei prodotti lattiero-caseari non presenta, in quest'ultimo mese, variazioni di rilievo, ad eccezione del prezzo del solo burro, che viene offerto dai produttori con una graduale tendenza al rialzo. Tale aumento non trova riscontro nella fase di vendita del prodotto al dettaglio, dove il prezzo del burro si mantiene stazionario.

Per quanto concerne la probabile incetta del prodotto a scopo speculativo in vista della vendita speciale di 190 mila quintali di burro di produzione nazionale promossa dalla CEE mediante la concessione di un aiuto di lire 943 al chilogrammo, si deve far rilevare che tale quantitativo rappresenta la produzione media di circa quattro mesi del periodo autunno-invernale e di circa due mesi e mezzo di quello medio di consumo.

Pertanto, se gli impacchettatori non vogliono restare inoperanti nei due mesi del periodo natalizio, devono necessariamente

rifornirsi sul mercato, i cui prezzi dimostrano una certa lievitazione, a tutto vantaggio degli allevatori italiani che, in questo periodo, subiscono le conseguenze economiche della crisi dei formaggi grana e parmigiano.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

BOZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, tenuto conto della situazione anormale esistente nel campo dell'avviamento al lavoro nel comune di Altomonte (Cosenza), se è a sua conoscenza detta situazione e quali provvedimenti intende adottare per eliminare i gravi danni che subiscono in particolare i braccianti agricoli della zona. (4-00201)

RISPOSTA. — La situazione del comune di Altomonte non presenta aspetti particolari diversi da quelli che si riscontrano nei comuni del comprensorio di zona, dove frequenti sono i movimenti migratori interni.

In particolare nel predetto comune nel primo semestre 1979 sono stati avviati al lavoro presso le aziende agricole locali, complessivamente 605 operai agricoli con turni mensili di lavoro.

Quanto al fenomeno della migrazione della manodopera è stato accertato che il locale ufficio di collocamento ha rilasciato, nel periodo considerato, 13 nulla osta per lavoratori agricoli provenienti dai limitrofi comuni di Castrovillari, San Donato di Nivea, San Lorenzo del Vallo e Roggiano Gravina. Si tratta prevalentemente di manodopera qualificata e specializzata che negli anni precedenti ha svolto attività lavorativa presso le aziende agricole interessate, alcune delle quali operanti anche nei territori dei comuni sopra citati.

Per contro, nello stesso periodo, 50 lavoratori agricoli del comune di Altomonte, prevalentemente generici, sono stati occupati con foglio di migrazione interna nei medesimi comuni limitrofi. Tutti gli avviamenti sono stati effettuati sulla base della



apposita graduatoria compilata dal dirigente *pro tempore* della sezione comunale di Altomonte e resa pubblica mediante affissione all'albo della sezione stessa.

*Il Ministro:* SCOTTI.

CARLOTTO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, ARMELLA, GORIA, PATRIA, SOBRERO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, CRISTOFORI, PEZZATI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PISONI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH E FIORI GIOVANNINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intende sollecitamente rendere applicabili tutte le norme comunitarie riguardanti i vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) nei quali sono recepiti i vini DOC. Dal 1970 tale regolamentazione comunitaria prevale su quella nazionale stabilita attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 e di questa ultima conferma la sostanziale validità. Aggiunge però alcune innovazioni che debbono essere poste in atto a completamento della disciplina italiana; e tali innovazioni molto interessano i nostri produttori ed operatori vitivinicoli perché riguardano ulteriori controlli attraverso l'analisi e la degustazione obbligatoria dei vini classificati, ciò che avviene in Germania e che dal 1974, con provvedimento di legge nazionale applicativo del disposto comunitario, è stato statuito in Francia.

Si è a conoscenza di una circolare inviata a suo tempo alle Camere di commercio per sollecitarle ad istituire elenchi di degustatori specializzati; ma tale iniziativa non ha avuto finora conseguenze concrete anche perché gli enti camerali attendono nuove disposizioni di legge per la definizione delle loro specifiche competenze. D'altra parte l'attuazione dei controlli su citati comporta l'adozione di disposizioni quanto meno amministrative che prevedano il finanziamento e la gestione di tale livello e tipo di controllo. A tale

riguardo, pur senza prevedere finora organizzazione e finanziamento del servizio, si segnala che la Regione Piemonte, allo articolo 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, nell'ambito dell'istituzione del comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura, ha stabilito che di tale organismo è la competenza per la « nomina delle commissioni per l'esame organolettico dei vini DOC previsti dal regolamento CEE 2236/73 », cioè quelle commissioni che la citata circolare del MAF intende far costituire attraverso l'iniziativa degli enti camerali.

Ciò constatato, si ravvisa l'urgenza di un chiarimento di fondo nella materia suddetta, al fine di non creare confusioni e conflitti di competenze, ed, in definitiva, motivi di ritardo nell'adozione dei provvedimenti necessari affinché, sul piano dei controlli dei vini di qualità, il nostro Paese non denunci ulteriori ritardi rispetto a quanto stanno facendo o impostando praticamente gli altri Paesi della CEE. (4-01235)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già impartito disposizioni con apposita circolare 10 giugno 1976, n. 91008, per la istituzione, da parte delle camere di commercio, degli albi dei tecnici degustatori, nei quali sono elencati i nomi dei componenti le commissioni che saranno incaricati di effettuare le degustazioni dei vini stessi. Ciò in quanto, come è noto, delle commissioni in questione dovranno fare anche parte i rappresentanti delle varie categorie (produttori singoli e associati, industriali, commercianti) che partecipano al processo produttivo dei vini.

I ritardi che a tutt'oggi si sono verificati sono dovuti alle difficoltà di reperimento dei fondi necessari per il funzionamento delle commissioni stesse, in quanto sembrava inopportuno, in assenza di altre entrate, gravare di ulteriori spese i produttori. Allo stato attuale, sembra che la questione possa avviarsi ad una soluzione positiva, nel quadro del piano agricolo-alimentare.

Per quanto concerne, poi, la competenza della nomina delle commissioni anzidette, si precisa che la stessa è dello Stato, in quanto tutta la materia concernente i riconoscimenti delle denominazioni di origine dei vini e l'accertamento dei requisiti richiesti, per legge dello Stato, per usufruire delle denominazioni stesse, è, in base all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di esclusiva pertinenza dello Stato.

*Il Ministro:* MARCORA.

CARLOTTO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI, CAMPAGNOLI, ARMELLA, GORIA, PATRIA, SOBRERO, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, CRISTOFORI, PEZZATI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA, PISONI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZARRO, ZUECH E FIORI GIOVANNINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se nell'ambito dei provvedimenti che da tempo si attendono per la ristrutturazione e il potenziamento del Servizio di repressione delle frodi sono comprese disposizioni legislative per regolamentare giuridicamente i controlli sui vini all'esportazione. Tali controlli attualmente vengono espletati, in mancanza di personale specializzato a disposizione del Servizio, su prelievi effettuati da dipendenti di altre amministrazioni che non hanno competenze in materia. Il tutto denota dunque carenze ed insufficienze che è necessario sanare. (4-01236)

RISPOSTA. — I controlli sui vini alla esportazione sono attualmente disciplinati da disposizioni, in base alle quali i controlli stessi non vengono effettuati dal servizio repressioni frodi, ma da laboratori o istituti, a ciò abilitati o autorizzati da questo Ministero di concerto con quelli dell'industria e commercio, delle finanze, del commercio estero nonché dell'Istituto nazionale per il commercio estero, sentito il Ministero della sanità.

Ciò al fine di tenere separate e distinte le questioni concernenti la persecuzione delle frodi da quelle connesse al rilascio dei certificati di analisi, dei certificati di origine, dei VA1 e VA2 e di tutti gli altri documenti richiesti a vario titolo per la esportazione dei vini.

Tale documentazione è prescritta per dimostrare la piena rispondenza dei prodotti alle disposizioni di legge e, con la certificazione stessa, lo Stato, per il tramite degli anzidetti istituti e laboratori, rende un servizio diverso, sul piano istituzionale, dalla vigilanza per la repressione delle frodi.

I prelievi di prodotto sui quali vengono espletati i controlli, costituendo il primo adempimento della procedura in base alla quale viene rilasciata la predetta documentazione, sono effettuati nel pieno rispetto della legalità.

*Il Ministro:* MARCORA.

CASALINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

i lavoratori agricoli del Capo di Santa Maria di Leuca da tempo chiedono che gli orari di apertura e chiusura degli uffici comunali per il collocamento della manodopera agricola disoccupata siano concordati con le Organizzazioni sindacali;

in questi giorni è in corso un'agitazione di lavoratori agricoli di Ruggiano (Lecce) per sollecitare l'apertura di una sezione dell'Ufficio di collocamento in modo da evitare che siano costretti a percorrere 4 chilometri per raggiungere il più vicino ufficio che si trova nel comune di Salve;

se non ritiene di dover favorire la apertura della sezione per l'ufficio di collocamento a Ruggiano e invitare i responsabili dell'ufficio provinciale del lavoro di Lecce a prendere le opportune iniziative con le Organizzazioni sindacali per concordare gli orari di apertura e chiusura degli uffici comunali di collocamento per facilitare il più possibile le richieste per la manodopera agricola sia nell'interesse dei lavoratori e anche degli imprenditori del settore. (4-00059)

RISPOSTA. — Nessuna richiesta di modifiche degli orari di apertura e di chiusura delle sezioni comunali e frazionali del lavoro è pervenuta all'ufficio provinciale del lavoro di Lecce da parte delle organizzazioni sindacali per quanto riguarda specificatamente i comuni del Capo di Santa Maria di Leuca. È stata, invece, richiesta a suo tempo, nel quadro della lotta al fenomeno del caporalato, l'apertura pomeridiana delle sezioni in tutta la provincia. Tale richiesta, però, non è stata accolta per il rifiuto opposto dalle organizzazioni sindacali dei collocatori ad effettuare prestazioni di lavoro in orari diversi da quelli stabiliti e in vigore in tutto il territorio nazionale.

Tuttavia è da rilevare che, a seguito degli aumenti degli stanziamenti di fondi per lavoro straordinario, si è potuto assicurare, anche se saltuariamente, l'apertura pomeridiana delle sezioni stesse per particolari esigenze di servizio.

Nell'occasione si fa presente che tutte le sezioni di collocamento della provincia in esame (in totale 109 tra comunali e frazionali) risultano provviste di titolare, anche se, per motivi di carenza di personale, in 26 comuni si è dovuto far ricorso all'abbinamento di diverse sezioni.

Per quanto riguarda la istituzione della sezione di Ruggiano nel comune di Salve, si fa presente che pur avendone ravvisato l'esigenza gli stessi organi ministeriali non è stato possibile soddisfare tale richiesta per la già nota carenza di dotazione organica (fenomeno che da anni investe la quasi totalità degli uffici periferici di questa Amministrazione) che è andata via via peggiorando per effetto dell'esodo favorito dalla attuazione della legge n. 336 e dei normali collocamenti a riposo del personale.

Si ritiene, comunque, che nel prossimo mese di febbraio, quando il primo scaglione di giovani assunti con la legge n. 285 del 1977 terminerà i corsi di formazione (previsti espressamente dalla legge), sarà possibile affrontare il problema della istituzione della sezione in esame.

*Il Ministro:* SCOTTI.

CASALINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che impediscono la sollecita definizione della pratica di pensione del signor Oronzo Quarta, nato il 25 luglio 1915 a Lecce, già operaio dipendente dal Ministero difesa.

La posizione della pratica è n. 585660.  
(4-01700)

RISPOSTA. — In data 25 luglio 1977, con decreto n. 416/c - registrato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Napoli il 21 settembre 1977 - il decimo comando militare territoriale ha concesso all'operaio qualificato Oronzo Quarta la pensione ordinaria sulla base dell'anzianità complessiva di anni 45, mesi 1 e giorni 29, ivi compreso il beneficio di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336. La relativa partita di pensione fa carico alla direzione provinciale del Tesoro di Lecce, luogo di residenza dell'interessato.

Con successivo decreto in data 19 dicembre 1973, n. 351, la direzione generale delle pensioni di questo Ministero ha concesso al Quarta la pensione privilegiata che assorbe il trattamento ordinario di cui sopra. Il decreto stesso - per altro improduttivo di effetti pratici in quanto la pensione ordinaria in godimento dell'interessato è commisurata all'80 per cento della base pensionabile, limite massimo previsto sia per la pensione ordinaria che per quella privilegiata dagli articoli 44 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - è stato oggetto di una nota di osservazioni da parte della Corte dei conti in ordine alla cumulabilità dell'aumento previsto dal citato articolo 3 della legge n. 336 del 1970 con quello connesso al conferimento della pensione privilegiata, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Sulla questione di fondo della cennata cumulabilità dei due suddetti benefici, relativamente alla quale la Corte dei conti in sede giurisdizionale ha assunto un orientamento restrittivo di carattere generale, in un altro caso analogo questo Ministero ha replicato in modo circostanzia-

to, chiedendo, al riguardo, una pronunzia da parte della sezione di controllo di detta Corte. La definizione della pratica del Quarta, pertanto, è subordinata alla risoluzione della questione di carattere generale da parte della Corte dei conti.

*Il Ministro:* RUFFINI.

CATTANEI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni del grave ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale in ordine alla delimitazione delle zone agricole colpite da calamità atmosferiche nell'inverno 1978 in Val Bormida (Savona) e ciò con riferimento alla legge n. 364 del 1970.

La richiesta in tal senso è stata trasmessa dalla Regione Liguria con parere favorevole nel settembre 1978.

Il segnalato incomprensibile ritardo ha provocato diffuse e fondate proteste tra i coltivatori diretti legittimamente interessati al provvedimento. (4-01389)

RISPOSTA. — Le ragioni della mancata emanazione, da parte di questo Ministero, del decreto di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nell'inverno 1978 in Val Bormida (Savona), necessario per poter rendere operanti, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, vanno ricercate nel fatto che dalla relazione tecnica, a suo tempo inviata in merito dalla regione Liguria, è risultato che i danni non sono stati di entità tale da configurare il ricorso delle condizioni prescritte per poter far luogo all'attuazione delle anzidette provvidenze legislative.

*Il Ministro:* MARCORA.

CERIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda correggere o revocare la circolare ministeriale che, in riferimento alla legge n. 482 del 2 aprile 1968, precisa che gli handicappati psichici non debbono essere obbligatoriamente assunti dagli Enti

pubblici e dalle aziende private, ma che tali assunzioni vanno limitate « ai soli affetti da minorazioni fisiche che ne riducono la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo ».

L'interrogante fa presente che, in seguito a tale circolare, ulteriori gravi difficoltà vengono ad insorgere per l'inserimento degli handicappati psichici nel mondo del lavoro e si creano inoltre i presupposti giuridici per il licenziamento di quelli finora assunti. (4-00686)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, per la rilevanza e gli aspetti sociali del problema sollevato dall'interrogante, ha sempre seguito con particolare attenzione le varie iniziative che si sono susseguite nel settore e che hanno trovato una prima completa messa a punto nel quadro degli studi preparatori della riforma della legge n. 482 nel testo unico predisposto dal comitato ristretto istituito presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati nella VI legislatura. In effetti, il problema della esclusione degli handicappati psichici dai benefici connessi con il collocamento obbligatorio va considerato sotto un duplice aspetto.

Primo di tale aspetto è quello giuridico. La disposizione dell'articolo 5 della ricordata legge n. 482 è formulata in maniera chiara e tale da non consentire una diversa interpretazione come da più parti richiesto.

Avviso conforme è stato espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (adunanza maggio 1965), dalla magistratura ordinaria (ordinanza giugno 1979), che anzi ha inteso sollevare d'ufficio eccezione di incostituzionalità dell'articolo in questione, dal Ministero della sanità e dal commissariato di Governo della regione Lombardia. In concreto, a norma dell'articolo 5 della legge n. 482, sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

È di tutta evidenza che, agli effetti della legge in questione, non potrebbero in

alcun modo vantare titolo gli invalidi affetti da menomazione di origine psichica. Per questi ultimi il riconoscimento dell'invalidità civile non ha nulla a che vedere con il collocamento al lavoro.

Infatti l'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, considera mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali.

Gli effetti della legge si estendono alla assistenza sanitaria, all'addestramento e qualificazione professionale, all'attuazione di sistemi di lavoro protetto, alla concessione di pensioni e di altri assegni.

Nulla è previsto per quanto concerne le assunzioni obbligatorie, che anzi proprio una disposizione della legge stessa, articolo 8 terzo comma, implicitamente ribadisce essere riservate agli invalidi per cause fisiche. Tale comma recita: « L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ».

Nel demandare, cioè, ad una apposita commissione sanitaria il compito di accertare la sussistenza dell'invalidità anche ai fini delle assunzioni obbligatorie, il legislatore ha specificato trattarsi di accertamenti nei confronti di invalidi per cause fisiche; specificazione che sarebbe stata palesemente superflua qualora delle assunzioni si fosse voluto far beneficiare indifferentemente ogni categoria di invalidi. Tale è la situazione allo stato della vigente legislazione.

Comunque, per una risposta alle istanze che, per i loro aspetti sociali sono meritevoli di ogni attenzione, il Ministero del lavoro ha già avuto una serie di riunioni con i rappresentanti delle regioni che hanno in corso esperienze di recupero degli handicappati psichici.

Il Ministero ha quindi messo a punto un esperimento pilota che, mentre consentirà di dare una prima risposta alle istanze emerse nel corso dei predetti contatti, potrà costituire una base di documentazione, di informazione e di studio del fenomeno, indispensabile ai fini di future necessarie soluzioni di carattere legislativo.

L'esperimento prevede che le regioni che attuano direttamente o attraverso altri enti ed associazioni corsi di formazione professionale per handicappati, e che intendano contribuire all'inserimento lavorativo dei predetti, dovranno provvedere a dare una completa informativa agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio circa i programmi in corso di espletamento e quelli ultimati indicando per questi ogni notizia utile sui risultati conseguiti. In particolare le regioni dovranno trasmettere agli uffici le generalità degli handicappati psichici che attraverso i corsi già conclusi hanno acquisito un sufficiente addestramento lavorativo di base, specificando per ciascuno di essi i settori nei quali più idoneamente si potrebbe individuare un utile inserimento lavorativo.

Le regioni stesse dovranno certificare attraverso le proprie strutture sanitarie che non sussistano dubbi circa la possibilità di un inserimento in attività lavorative degli handicappati psichici ed in particolare, giusto quanto dispongono gli articoli 1, secondo comma e 19, secondo comma, della legge n. 482, che gli stessi per la natura e il grado di invalidità di cui sono portatori non siano di pregiudizio alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I privati datori di lavoro che intendano procedere alla assunzione degli invalidi dovranno farne richiesta nominativa agli uffici provinciali del lavoro per la iscrizione ed il contestuale avviamento degli interessati, autorizzandone il computo ai sensi e per gli effetti della legge n. 482. Anche le pubbliche amministrazioni che procederanno alla assunzione di handicappati psichici verranno autorizzate a computare gli stessi ai sensi della richiamata disciplina legislativa.

Poiché una delle finalità dell'esperimento pilota è quella di acquisire elementi utili per la revisione della normativa, gli uffici del lavoro dovranno fornire periodiche complete rilevazioni tendenti ad illustrare le dimensioni del fenomeno e i risultati conseguiti.

Sul descritto esperimento si è tenuta una riunione interministeriale il 5 ottobre 1979, nel corso della quale i rappresentanti della Presidenza del Consiglio e del Ministero della sanità hanno condiviso la impostazione data al problema dal Ministero del lavoro. Pertanto, secondo gli impegni presi, il Ministero del lavoro ha successivamente convocato le regioni e le parti sociali ad una riunione che ha avuto luogo il 26 ottobre 1979.

Al termine di tale riunione è stato ribadito l'impegno da parte del Ministero del lavoro a diramare disposizioni — come per altro già avvenuto — agli uffici periferici competenti nella materia delle assunzioni obbligatorie per l'avvio dell'esperimento sopra descritto e contestualmente ad introdurre un emendamento al disegno di legge di recente presentato alla Camera e per il quale è stata richiesta la procedura di urgenza.

*Il Ministro:* SCOTTI.

CERIONI, SABBATINI E STEGAGNI-  
NI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per conoscere le iniziative intraprese per ottenere lo immediato rilascio da parte delle autorità jugoslave degli undici pescherecci fanesi accerchiati e catturati ieri nelle acque antistanti l'isola di Sansego, sita tra Veruda e Pola, da motovedette jugoslave.  
(4-00909)

RISPOSTA. — I pescherecci fanesi sono stati fermati dalle motovedette jugoslave il 25 settembre 1979 in una zona di mare antistante la costa istriana individuata tra Capo Promontore e Pola. Non appena venuta a conoscenza del fatto, la nostra ambasciata a Belgrado è intervenuta per sollecitare il rilascio dei pescherecci, condotti nel frattempo nel porto di Pola.

L'azione svolta dall'ambasciata ha certamente contribuito a rendere più rapida la procedura giudiziaria intrapresa dalle autorità jugoslave contro i nostri pescatori accusati di pesca abusiva nelle acque territoriali jugoslave. In merito si rileva che la zona nella quale sono stati fermati i pescherecci non è compresa tra quelle previste dall'accordo in materia del 1973, già scaduto e prorogato al 31 dicembre 1979.

Per quanto riguarda l'entità dell'ammenda, che è stata inferiore alla media delle pene pecuniarie inflitte dalle autorità jugoslave per altri casi di fermo — sebbene qualche peschereccio fosse recidivo, come esplicitamente ammesso dai capitani dei motopescherecci al rientro nel porto di Fano — da parte jugoslava non è stata inflitta la sanzione del sequestro, come accaduto in precedenti casi. In effetti, i buoni rapporti con la Jugoslavia, l'esistenza di un accordo di pesca con questo paese sono elementi che, indubbiamente, rendono più facile la soluzione di queste vertenze.

In merito al ripetersi degli sconfinamenti si deve sottolineare che le autorità italiane hanno rivolto alle categorie interessate ogni opportuno richiamo perché nell'esercizio della pesca sia osservata una condotta responsabile.

Il problema, come è noto, è attentamente seguito da questa Amministrazione sia per l'aspetto internazionale che esso ha, sia per quello di carattere interno relativo alle sanzioni disciplinari da irrogare ai trasgressori.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* ZAMBERLETTI.

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) quali siano i rapporti che intercorrono tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'Istituto di tecnica e propaganda agraria che viene definito dallo statuto pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 16 dicembre 1954 collaboratore a latere del Ministero;

2) quali somme vengano erogate al medesimo Istituto per il suo funzionamento non figurando alcuno stanziamento nello stato di previsione del Ministero;

3) come è composta la struttura redazionale allo scopo di verificare se viene applicato il contratto nazionale di lavoro giornalistico ai giornalisti professionisti e pubblicitari;

4) se risulta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che a diversi collaboratori fissi non sono stati ancora pagati i contributi dovuti all'INPGI, all'INPS che le loro liquidazioni. (4-00833)

RISPOSTA. — In merito alle specifiche richieste dell'interrogante, si precisa:

1) l'istituto di tecnica e propaganda agraria è ente di diritto privato e sottoposto alla vigilanza di questo Ministero. Lo statuto dell'istituto, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 dicembre 1954, n. 288, indica all'articolo 1, che scopo dell'ente stesso è di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, fissandone i relativi compiti. Non risulta che lo statuto definisca l'ente collaboratore *a latere* del Ministero;

2) l'istituto svolge programmi nel settore della informazione in agricoltura e della divulgazione dei risultati della ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate annualmente con il Ministero, con preciso riferimento a piani di attività concordati con i competenti organi del Ministero medesimo. Pertanto, l'istituto provvede al proprio funzionamento sia attraverso lo svolgimento delle predette attività — per le quali vengono corrisposti i compensi stabiliti a carico dei fondi stanziati nel capitolo 1533 del bilancio del Ministero — sia attraverso l'attuazione di altre iniziative che gli vengono affidate o commissionate da altre realtà, sia pubbliche che private.

Si aggiunge che i progetti di convenzioni, che l'istituto stipula con questo Ministero, vengono previamente sottoposti ai pareri del Consiglio superiore dell'agricoltura e del Consiglio di Stato, mentre i decreti di approvazione delle convenzioni

stesse vengono sottoposti a preventivo e successivo riscontro e registrazione da parte della ragioneria centrale e della Corte dei conti;

3) la posizione contrattuale dei dipendenti addetti al servizio programmi editoriali dell'istituto è definita dal contratto di lavoro stipulato con le organizzazioni sindacali e applicato regolarmente, senza che siano state sollevate questioni di sorta. Non esistono giornalisti professionisti negli organici dell'Istituto e, quindi, non si pongono problemi di specifica natura contrattuale atipici rispetto al trattamento generale degli altri dipendenti. Si precisa che la direzione responsabile è esercitata dal presidente dell'Istituto, che la garantisce, nella sua qualità di giornalista professionista, senza alcun onere aggiuntivo per l'ente stesso;

4) non risulta che, al momento, esistano pendenze di natura previdenziale con titolari di rapporti di collaborazione nei confronti dell'Istituto.

Si precisa, infine, che il funzionamento dell'Istituto è garantito sia dal consiglio di amministrazione al quale partecipano — tra l'altro — i rappresentanti delle tre maggiori organizzazioni dei produttori agricoli nonché tre membri, in rappresentanza delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sia dal collegio sindacale, composto da funzionari di questo Ministero e di quello del lavoro e della previdenza sociale.

*Il Ministro:* MARCORA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se nei riguardi delle terre incolte lo Stato abbia una funzione di decisione o di coordinamento che obblighi le amministrazioni regionali ad adeguarsi legislativamente e in pratica a quanto lo Stato ha disposto, tenendo conto del fatto che di terre incolte se ne trovavano e se ne trovano tuttora in tutte le Regioni e che il problema è quello di definire, in base alla produttività, cosa si intenda per terre incolte o mal coltivate. (4-00834)

RISPOSTA. — La legge 4 agosto 1978, n. 440, all'articolo 1, dispone che le regioni provvedono ad emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri previsti dalla legge medesima per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente. Ne consegue che le norme regionali dovranno uniformarsi alle direttive contenute nella citata legge. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, penultimo comma, di detta legge, il presidente della giunta regionale deve provvedere alla nomina delle commissioni provinciali competenti ad esprimere il parere per l'assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, previo accertamento della esistenza delle condizioni stabilite dalla legge stessa.

I provvedimenti relativi alla concessione ed assegnazione di quelle terre rientrano nei poteri amministrativi della Regione e soggiacciono ai normali rimedi amministrativi (impugnazione al Capo dello Stato, al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato).

Per quanto concerne il problema di definire il concetto di terre incolte o mal coltivate, l'articolo 2 della ripetuta legge n. 440 del 1978 precisa i criteri essenziali per la loro individuazione, con sufficiente chiarezza.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — atteso che:

dall'emanazione del decreto interministeriale che fissa la misura degli emolumenti spettanti ai componenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS sono passati oltre 8 anni;

è utile e necessario che i compensi derivanti per incarichi similari abbiano importi uniformi per evitare ingiustificati trattamenti differenziati —

se si è dato corso alla procedura prevista dall'articolo 32 della legge 20 mar-

zo 1975, n. 70 e dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

se fra i diversi Ministeri interessati sono state concretizzate le necessarie iniziative per addivenire alla definizione della questione senza indugi ed in modo coerente. (4-01091)

RISPOSTA. — Il problema degli emolumenti spettanti ai componenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS si inquadra nel più ampio contesto delle indennità spettanti a tutti gli amministratori degli enti pubblici. Com'è noto, su tale materia sono state fissate particolari e complesse procedure sia dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sia dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Al riguardo si informa che sono state concretate tra le amministrazioni interessate le necessarie iniziative per pervenire — almeno nei confronti degli enti sottoposti alla vigilanza di questo Ministero — alla definizione della questione con criteri di uniformità.

Ciò premesso, si fa presente che le procedure dirette al perfezionamento dei provvedimenti relativi, si trovano in fase di imminente definizione.

*Il Ministro:* SCOTTI.

FORTUNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave pericolo che incombe sulla popolazione di Forno di Zoldo (Belluno) data la precarietà dell'invaso artificiale di Pontesei disattivato dopo una frana di vent'anni fa e se sia altresì al corrente della denuncia che il sindaco di Forno di Zoldo ha presentato alla Magistratura per il pericolo di « disastro e inondazione ».

Per sapere infine quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare al riguardo. (4-00035)

RISPOSTA. — È ben nota a questo Ministero la particolare situazione del serbatoio di Pontesei, interessato in passato da



una frana che ha diviso in due parti l'invaso stesso, e che ha determinato fin da allora alcuni interventi. Infatti per ridurre i pericoli derivanti da nuovi possibili franamenti è stato già disposto, come primo provvedimento immediato, la riduzione del livello di invasivo. Successivamente è stata anche prospettata l'ipotesi di una possibile connessione tra l'esistenza del serbatoio ed il notevole progressivo inghiainamento dell'alveo del torrente Maè a monte; a questo proposito è stata istituita, sempre da questo Ministero, una apposita commissione di studio che ha riferito con propria relazione datata giugno 1976. In base alle conclusioni alle quali è pervenuta la commissione, la causa determinante che dà luogo ai rilevanti depositi di materiali non è attribuibile all'esistenza del serbatoio ma all'assetto geomorfologico e alle condizioni ambientali proprie della valle. Infine, è stato richiesto all'ente concessionario di studiare gli interventi efficaci per conseguire una sistemazione definitiva delle condizioni di esercizio del serbatoio con riguardo alle vicende naturali verificatesi.

In osservanza a tale richiesta, l'ENEL ha elaborato un progetto che il consiglio superiore dei lavori pubblici ha preso in esame nella seduta del 28 giugno 1979 esprimendo, con voto n. 375 di pari data, le seguenti determinazioni: « Premesso che è da confermare la già prevista condizione di ridotto impiego del serbatoio di Pontesei, in base alla quale per esso possono essere consentite modeste oscillazioni intorno alla quota limite superiore di invasivo di metri 775, per realizzare in modo definitivo e con piena sicurezza tale limitazione d'esercizio dovrà essere data attuazione al progetto dell'ENEL datato 26 maggio 1978 che contempla la costruzione di due nuovi scarichi di superficie, da collegare alla esistente galleria di scarico, in grado di garantire la sopra specificata condizione di impiego ». Spetta, quindi, ora, all'ENEL di portare a compimento le opere previste per la sicurezza dell'invaso.

*Il Sottosegretario di Stato:* CORÀ.

GATTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni che ostano alla nomina del vincitore del concorso per la direzione dell'Istituto tecnico di caseificio di Lodi svoltosi nel 1977. (4-01155)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 21 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1979, registro 1, foglio 340, il vincitore del concorso per titoli per la direzione dell'Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi è stato nominato direttore straordinario, con effetto dal 1° ottobre 1978.

Invitato, con nota del 6 marzo 1979, n. 65899, ad assumere servizio, l'interessato ha chiesto di prorogare la presentazione a detto istituto per non interrompere un lavoro di grande interesse scientifico, già intrapreso presso la facoltà di agraria dell'università di Piacenza. Senonché, alla scadenza di tale proroga (15 settembre 1979), il predetto vincitore ha comunicato di non aver potuto assumere servizio.

In relazione a ciò, ai termini dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, il Ministero, con nota del 9 ottobre 1979, n. 68340, ha invitato il concorrente secondo graduato a presentare la documentazione di rito ai fini della nomina a direttore dell'istituto. A tutt'oggi, però, quest'ultimo non ha ancora ottemperato all'invito rivoltogli.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali — alle ripetute richieste dell'ex carabiniere Viglione Giuseppe da Apollosa (Benevento) in congedo dal 31 luglio 1949, l'ENPAS si esprime negativamente in ordine alla concessione della indennità di buonuscita, nonostante una decisione in tale senso della Corte costituzionale. (4-00634)

RISPOSTA. — L'ex carabiniere Viglione non può vantare alcuna pretesa creditoria

nei confronti dell'ENPAS in quanto, non risultando mai iscritto al fondo di previdenza gestito dall'ENPAS, non si è venuto a trovare nelle condizioni volute dalla legge all'epoca vigente (decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041) che prevedeva a partire dal 1° settembre 1948 l'iscrizione al fondo di previdenza del personale che avesse compiuto la terza rafferma triennale.

Di conseguenza, in favore del Viglione, non è stata liquidata alcuna indennità di buonuscita a carico dell'ente né, d'altra parte, avrebbe potuto, in quanto, per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1956, requisiti essenziali per il diritto alla prestazione erano un periodo minimo di iscrizione al fondo di anni sei oltretutto il conseguimento del diritto a pensione.

Non esiste alcuna sentenza della Corte costituzionale riferibile al caso in esame. La richiesta evidentemente trae origine dal fatto che a partire dal 1° gennaio 1967, con la legge del 6 dicembre 1976, n. 1077, l'iscrizione al fondo di previdenza e il trattamento di pensione a carico dello Stato sono stati estesi al personale statale non di ruolo. Per altro, considerato il carattere specifico di prestazione *una tantum* che riveste l'indennità di fine servizio dei dipendenti statali, data la natura preminentemente patrimoniale di tale diritto, opererebbe comunque, nel caso in esame, la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 56 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, nonché dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, decorrente dalla data del conseguimento della pensione.

*Il Ministro:* SCOTTI.

PERANTUONO, GATTI, ESPOSTO, IANNI E VAGLI MAURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritiene che i poteri concessi al CIPAA con l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 giugno 1979, recante disposizioni di indirizzo e di coordinamento delle sovvenzioni FEOGA, sono conformi ai poteri ed ai com-

piti attribuiti allo stesso CIPAA dalla legge istitutiva del 27 dicembre 1977, n. 984.

Nel caso di risposta negativa, quali provvedimenti intende assumere con estrema urgenza per evitare che, nell'esercizio di compiti e di poteri non consentiti, il CIPAA ponga in essere e determini comportamenti ed atti pregiudizievoli non solo per i rapporti tra Stato e Regioni, ma anche per la programmazione concertata dello sviluppo e degli investimenti in agricoltura. (4-01037)

RISPOSTA. — I poteri e i compiti attribuiti al CIPAA dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 1979, richiamato dagli interroganti, sono, in definitiva, quelli al Comitato stesso attribuiti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le variazioni e gli aggiornamenti del piano agricolo nazionale.

Questa impostazione trova fondamento nella opportunità di evitare, per settori considerati dal piano agricolo nazionale, una programmazione parallela sganciata dalla procedura introdotta dalla citata legge del 1977, n. 984.

Più precisamente, va rilevato che le azioni comuni, previste dai regolamenti comunitari, s'inseriscono nella programmazione agricola nazionale, per cui è apparso opportuno stabilire l'adozione, da parte del CIPAA, dei programmi quadro e dei programmi specifici, in armonia con il piano agricolo nazionale, secondo procedure che ricalcano sostanzialmente quelle considerate dalla legge n. 984, con opportuni adattamenti, resi necessari dal fatto che si sono dovuti armonizzare i compiti spettanti alle regioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari con le particolari competenze riservate allo Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fra cui principalmente quella concernente i rapporti con la Comunità economica europea.

Da qui la opportunità di devolvere al CIPAA la soluzione di eventuali divergenze fra i competenti organi statali e le regioni.

Per quanto concerne la possibilità che l'attività del CIPAA interferisca negativamente nei rapporti tra Stato e regioni, si rammenta che, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, in caso di mancata intesa tra il CIPAA e la commissione di cui all'articolo 4 - comma primo - della legge n. 984, le determinazioni del CIPAA sono sottoposte all'approvazione del Consiglio dei ministri, che decide previa informazione alla commissione parlamentare per le questioni regionali.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

PEZZATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative e provvedimenti intenda assumere e proporre per favorire i VQPRD italiani, tenuto conto che molte delle norme comunitarie oggi vigenti non sono in pratica ancora recepite dalla nostra legislazione o direttamente applicate. Si fa, in particolare, riferimento agli articoli 7 e 11 del Regolamento CEE 338/79 riguardante, appunto, i VQPRD, relativi al metodo di fissazione delle gradazioni complessive minime naturali e di limitazione delle rese massime ad ettaro, e alle altre norme relative agli esami analitici ed organolettici dei VQPRD.

Circa i citati articoli 7 e 11 il MAF dovrebbe invitare il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini a proporre la modificazione dei disciplinari di produzione dei vini a DOC vigenti, ancora informati alle norme superate del decreto del Presidente della Repubblica n. 930. Circa l'attuazione delle norme CEE per gli esami analitici ed organolettici, a parte la nota circolare ministeriale inviata alle Camere di commercio per incaricarle di costituire gli albi o elenchi dei degustatori (circolare rimasta inoperante perché da un lato le Camere di commercio attendono la riforma delle loro competenze istituzionali, e da un altro lato non hanno i fondi necessari per far

funzionare le commissioni di degustazione), l'interrogante chiede di sapere se il Ministro intende promuovere una iniziativa legislativa analoga a quella adottata sin dal 1974 dal Governo francese. In Francia, infatti, è stata decretata l'applicazione di dette norme comunitarie su tutti quei VQPRD a partire dalla vendemmia 1979, ed in Germania gli esami in questione fanno parte della stessa legislazione nazionale sui vini di qualità. Tutto ciò potrà far risaltare negativamente, specie sui mercati esteri, la mancanza di provvedimenti analoghi, risultante unicamente nel nostro paese. (4-01162)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in relazione alle disposizioni di cui al regolamento CEE del 1979, n. 338, richiamato dallo interrogante, ha in corso di approntamento il provvedimento che demanda agli organi regionali l'accertamento annuale delle gradazioni complessive minime naturali dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e la fissazione delle relative rese massime ad ettaro.

Per quanto concerne poi l'attuazione delle norme comunitarie in merito agli esami analitici e organolettici cui devono essere sottoposti i predetti vini per la loro commercializzazione, si precisa che questo Ministero, con la circolare del 10 giugno 1976 n. 91008, ha impartito disposizioni alle camere di commercio per la istituzione degli albi dei tecnici nei quali sono elencati i nomi dei componenti le commissioni, che saranno incaricati di effettuare le degustazioni dei vini stessi.

Ciò in quanto, come è noto, delle commissioni in questione dovranno fare parte anche i rappresentanti delle varie categorie (produttori singoli e associati, industriali, commercianti) che partecipano al processo produttivo dei vini.

I ritardi che a tutt'oggi si sono verificati sono dovuti alle difficoltà di reperimento dei fondi necessari per il funzionamento delle predette commissioni, in quanto sembrava inopportuno, in assenza di altre entrate, gravare di ulteriori spese i produttori.

Allo stato attuale, sembra che la questione possa avviarsi ad una positiva soluzione, nel quadro del piano agricolo-alimentare.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

SANTI E CRESCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se gli risulti che sussistono ritardi esorbitanti, che raggiungono non di rado i 3-4 anni, nell'istruttoria delle pratiche di pensioni in regime di regolamenti CEE, ritardi che in linea di massima non sarebbero imputabili a mancanza di correttezza da parte di enti ed organismi degli altri paesi della CEE.

A questo riguardo gli interroganti sottolineano che i ritardi lamentati colpiscono molti lavoratori italiani che hanno speso le loro energie lavorative all'estero in condizioni morali e materiali spesso difficili, ovvero, ciò che rende la cosa ancora più penosa, i rispettivi familiari superstiti ovviamente privi di mezzi di sussistenza e assistenza morale, oltre a rendere ancor meno credibile l'immagine del paese nell'ambito della comunità internazionale.

(4-01303)

RISPOSTA. — Il problema dei ritardi nella liquidazione delle pensioni in regime di convenzione internazionale trova la sua origine in una molteplicità di cause di vario ordine e grado.

Vi è innanzitutto da rilevare che la definizione delle pratiche richiede all'INPS tempi notevolmente più lunghi delle domande da trattare in base alla sola legislazione nazionale e ciò per la complessità e la rigidità delle procedure internazionali, per il fatto che spesso le norme sono anche soggette a difforme interpretazione da parte dei vari organismi esteri, e perché il calcolo della pensione può essere effettuato solo dopo l'intervento dei provvedimenti di tutti i paesi interessati. Né va sottovalutato il fatto che la collaborazione dei lavoratori, e spesso, anche degli operatori sociali, alla corretta impostazione iniziale delle pratiche, è indub-

biamente meno efficace, con inevitabili conseguenze negative nell'iter istruttorio.

Ciò premesso, si informa l'interrogante che il predetto Istituto, al fine di realizzare un miglioramento di tale settore di lavoro, ha avviato una serie di iniziative a livello organizzativo ed operativo che dovrebbero produrre risultati positivi entro breve tempo.

È stato posto allo studio un programma di ampia estensione della automazione al settore, che fa seguito al progetto di accentramento delle pratiche di pensione in regime internazionale, così come formulato da un apposito gruppo di lavoro incaricato dal Ministero del lavoro di avanzare proposte per l'accelerazione della definizione delle pratiche.

Nel frattempo, l'INPS ha provveduto a riorganizzare su base regionale gli uffici periferici addetti alla trattazione delle pratiche di pensione in regime internazionale, a razionalizzare le procedure, ad avviare una prima gestione automatizzata di tali pensioni.

Si è così dato anche alle sedi la possibilità di adeguare la propria struttura in modo da consentire di effettuare nel più breve tempo possibile l'iter istruttorio e gli adempimenti amministrativo-contabili connessi al pagamento delle pensioni.

Nel corso dell'anno 1978 inoltre l'INPS ha diramato istruzioni con le quali, tra l'altro, è stato anche affrontato il problema degli arretrati di pensioni estere di pertinenza di pensionati residenti in Italia. Le operazioni di conguaglio tra arretrati esteri e anticipazioni concesse in Italia sono state decentrate alle sedi provinciali dell'Istituto che, nel caso di ritardo nella definizione degli adempimenti contabili relativi alla prestazione definitiva da porre in pagamento, sono state autorizzate a provvedere al pagamento di acconti sugli arretrati esteri.

*Il Ministro:* SCOTTI.

SEPPIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso che il Ministro del lavoro, con propria circolare n. 58/79, ha dato

indicazioni per non introdurre i soggetti portatori di *handicap* nei luoghi di lavoro e che tali disposizioni contrastano con l'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e con una crescita del dibattito politico e culturale contro l'emarginazione — quali iniziative sono state assunte per modificare le indicazioni espresse nella sopraccitata circolare. (4-01078)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, per la rilevanza e gli aspetti sociali del problema sollevato dall'interrogante, ha sempre seguito con particolare attenzione le varie iniziative che si sono susseguite nel settore e che hanno trovato una prima completa messa a punto nel quadro degli studi preparatori della riforma della legge n. 482 nel testo unico predisposto dal comitato ristretto istituito presso la commissione lavoro della Camera dei deputati nella VI legislatura.

In effetti, il problema della esclusione degli handicappati psichici dai benefici connessi con il collocamento obbligatorio va considerato sotto un duplice aspetto.

Primo di tale aspetto è quello giuridico. La disposizione dell'articolo 5 della ricordata legge n. 482 è formulata in maniera chiara e tale da non consentire una diversa interpretazione come da più parti richiesto.

Avviso conforme è stato espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva (adunanza maggio 1965), dalla magistratura ordinaria (ordinanza giugno 1979), che anzi ha inteso sollevare d'ufficio eccezione di incostituzionalità dell'articolo in questione, dal Ministero della sanità e dal commissariato di Governo della regione Lombardia.

In concreto, a norma dell'articolo 5 della legge n. 482, sono considerati invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

È di tutta evidenza che, agli effetti della legge in questione, non potrebbero in alcun modo vantare titolo gli invalidi affetti da menomazione di origine psichica.

Per questi ultimi il riconoscimento dell'invalidità civile non ha nulla a che vedere con il collocamento al lavoro.

Infatti l'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, considera mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali.

Gli effetti della legge si estendono all'assistenza sanitaria, all'addestramento e qualificazione professionale, all'attuazione di sistemi di lavoro protetto, alla concessione di pensioni e di altri assegni.

Nulla è previsto per quanto concerne le assunzioni obbligatorie, che anzi proprio una disposizione della legge stessa, articolo 8 terzo comma, implicitamente ribadisce essere riservate agli invalidi per cause fisiche.

Tale comma recita: L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nello elenco di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Nel demandare, cioè, ad una apposita commissione sanitaria il compito di accertare la sussistenza dell'invalidità anche ai fini delle assunzioni obbligatorie, il legislatore ha specificato trattarsi di accertamenti nei confronti di invalidi per cause fisiche; specificazione che sarebbe stata palesemente superflua qualora delle assunzioni si fosse voluto far beneficiare indifferentemente ogni categoria di invalidi.

Tale è la situazione allo stato della vigente legislazione.

Comunque, per una risposta alle istanze che, per i loro aspetti sociali sono meritevoli di ogni attenzione, il Ministero del lavoro ha già avuto una serie di riunioni con i rappresentanti delle regioni che hanno in corso esperienze di recupero degli handicappati psichici.

Il Ministero ha quindi messo a punto un esperimento pilota che, mentre consentirà di dare una prima risposta alle istanze emerse nel corso dei predetti contatti, potrà costituire una base di documentazione, di informazione e di studio del fenomeno, indispensabile ai fini di future necessarie soluzioni di carattere legislativo.

L'esperimento prevede che le regioni che attuano direttamente o attraverso altri enti ed associazioni corsi di formazione professionale per handicappati, e che intendano contribuire all'inserimento lavorativo dei predetti, dovranno provvedere a dare una completa informativa agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio circa i programmi in corso di espletamento e quelli ultimati indicando per questi ogni notizia utile sui risultati conseguiti. In particolare le regioni dovranno trasmettere agli uffici le generalità degli handicappati psichici che attraverso i corsi già conclusi hanno acquisito un sufficiente addestramento lavorativo di base, specificando per ciascuno di essi i settori nei quali più idoneamente si potrebbe individuare un utile inserimento lavorativo.

Le regioni stesse dovranno certificare attraverso le proprie strutture sanitarie che non sussistano dubbi circa la possibilità di un inserimento in attività lavorative degli handicappati psichici ed in particolare, giusto quanto dispongono gli articoli 1, secondo comma e 19, secondo comma, della legge n. 482, che gli stessi per la natura e il grado di invalidità di cui sono portatori non siano di pregiudizio alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

I privati datori di lavoro che intendano procedere alla assunzione degli invalidi dovranno farne richiesta nominativa agli uffici provinciali del lavoro per la iscrizione ed il contestuale avviamento degli interessati, autorizzandone il computo ai sensi e per gli effetti della legge numero 482.

Anche le pubbliche amministrazioni che procederanno alla assunzione di handicap-

pati psichici verranno autorizzate a computare gli stessi ai sensi della richiamata disciplina legislativa.

Poiché una della finalità dell'esperimento pilota è quella di acquisire elementi utili per la revisione della normativa, gli uffici del lavoro dovranno fornire periodiche complete rilevazioni tendenti ad illustrare le dimensioni del fenomeno e i risultati conseguiti.

Sul descritto esperimento si è tenuta una riunione interministeriale il 5 ottobre 1979, nel corso della quale i rappresentanti della Presidenza del Consiglio e del Ministero della sanità hanno condiviso la impostazione data al problema dal Ministero del lavoro. Pertanto, secondo gli impegni presi, il Ministero del lavoro ha successivamente convocato le regioni e le parti sociali ad una riunione che ha avuto luogo il 26 ottobre 1979.

Al termine di tale riunione è stato ribadito l'impegno da parte del Ministero del lavoro a diramare disposizioni — come per altro già avvenuto — agli uffici periferici competenti nella materia delle assunzioni obbligatorie per l'avvio dell'esperimento sopra descritto e contestualmente ad introdurre un emendamento al disegno di legge di recente presentato alla Camera e per il quale è stata richiesta la procedura di urgenza.

*Il Ministro:* SCOTTI.

**TOMBESI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che i marittimi che sono andati in quiescenza nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1969 non hanno potuto beneficiare degli adeguamenti della pensione che sono stati stabiliti con le leggi n. 153 del 30 aprile 1969 e n. 27 del 22 febbraio 1973 — se intende con l'occasione della legge di riforma delle pensioni affrontare questo problema, nonché gli altri che riguardano la categoria dei pensionati marittimi, mettendo fine alle ingiustizie ed alle sperequazioni del settore.  
(4-01230)

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GENNAIO 1980

RISPOSTA. — Gli articoli 1 e 12 della legge 27 luglio 1967, n. 658, stabiliscono che la Cassa nazionale per la previdenza marinara costituisce una gestione autonoma dell'INPS avente lo scopo di integrare, in favore degli iscritti alla gestione marittima e alla gestione speciale, il trattamento dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad essi spettante.

L'articolo 13 della citata legge 658 prevede che la misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 65 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile, sino ad un massimo di trenta.

La retribuzione pensionabile viene determinata effettuando la media delle retribuzioni relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante i singoli periodi di navigazione, al genere della nave e della navigazione.

L'articolo 50 della stessa legge dispone che, a decorrere dal 1° settembre 1967 — data di entrata in vigore della legge n. 658 — le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 sono assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dell'assicurazione medesima.

Ciò è avvenuto per l'impossibilità da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara di sopportarne il carico finanziario e, pertanto, tali pensioni hanno ottenuto nel tempo gli aumenti concessi ai trattamenti pensionistici del regime pensionistico generale.

Successivamente la legge 22 febbraio 1973, n. 27, sul riordinamento della previdenza marinara ha modificato la legge n. 658.

L'articolo 1 della legge n. 27, oltre a variare la percentuale di calcolo dal 65 al 74 per cento, dispone che la media delle retribuzioni deve essere effettuata prendendo in considerazione gli ultimi dieci anni di navigazione. Lo stesso articolo dispone che la nuova normativa si applica alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1970.

L'articolo 15 della stessa legge stabilisce la rivalutazione delle pensioni marittime in essere alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo diverse misure di rivalutazione a seconda della decorrenza dei trattamenti stessi. In particolare, dispone che, con effetto dal 1° gennaio 1970, le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1965 ed il 30 settembre 1967, siano rivalutate nella misura del 6,20 per cento, mentre quelle con decorrenza compresa tra il 1° ottobre 1967 ed il 31 dicembre 1969, siano rivalutate nella misura del 4,10 per cento.

A tutti i trattamenti, inoltre, sono stati applicati i coefficienti di adeguamento al costo della vita previsti, a partire dal 1° gennaio 1971, per i trattamenti della assicurazione obbligatoria generale.

Dalla normativa avanti esposta discende come i trattamenti pensionistici a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, ai sensi delle leggi numero 658/1967 e n. 27/1973, subiscano variazioni in relazione alla data di decorrenza e non in relazione alla data di nascita dei pensionati.

Più in particolare, secondo la accennata normativa, le pensioni marittime, sono così suddivise:

- a) pensioni aventi decorrenza *ante* 1° gennaio 1965;
- b) pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1965 al 30 dicembre 1969;
- c) pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 1970.

In relazione, infine, alle diversità di trattamento che l'interrogante ha rilevato tra un gruppo e l'altro, si fa presente che esse si basano, come detto, su precise norme legislative succedutesi nel tempo.

L'esclusione delle pensioni marittime 1965-1969 dall'attribuzione del beneficio conseguente all'introduzione del nuovo sistema di computo della pensione si giustifica, quindi, in forza della considerazione che il legislatore, sempre costretto per ragioni tecniche e finanziarie a determinare il *dies a quo* di esplicazione degli effetti delle riforme previdenziali, non poteva non prevedere, anche in occasione

delle modifiche apportate dalla legge numero 27 del 1973, una certa gradualità nella fase di applicazione del nuovo istituto previdenziale che si andava ad introdurre con la normativa predetta.

D'altra parte lo stesso legislatore, proprio per compensare le pensioni 1965-69 del mancato allineamento con le pensioni successive ha previsto, in favore delle prime, nei limiti delle disponibilità finanziarie della Cassa nazionale per la previdenza marinara, gli aumenti sopra indicati.

Tutto ciò considerato, pertanto, ogni particolare iniziativa legislativa intesa a modificare la normativa previdenziale come sopra descritta, oltre ad assumere carattere settoriale, potrebbe creare altre cause di differenziazione tra i trattamenti pensionistici dei marittimi nonché determinare un aggravio di oneri per la Cassa in questione in un momento nel quale si stanno puntualizzando le linee direttive del passaggio dei marittimi nel regime assicurativo generale nel contesto del riordinamento di tutti i trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti.

*Il Ministro:* SCOTTI.

**TREMAGLIA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere: i motivi che ritardano il pagamento della pensione numero 60002169 al titolare signor Nicola Andrisani, attualmente residente a Pasaja sin-nombre n. 2938, Rosario (Repubblica Argentina).

L'interrogante fa presente che la domanda di trasferimento della stessa dall'Italia all'Argentina fu inoltrata, tramite la direzione provinciale INPS di Matera, fin dal 28 settembre 1978 ». (4-00748)

**RISPOSTA.** — Le operazioni per il trasferimento della pensione del signor Andrisani sono in corso.

È stato già disposto il pagamento delle spettanze maturate dal 1° agosto 1978 al 31 dicembre 1979, per un importo di lire 2.164.055.

La pensione sarà posta in pagamento in Argentina con il primo quadrimestre 1980.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* SCOTTI.

**TREMAGLIA.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere l'entità dei finanziamenti concessi agli enti di formazione professionale ENAIP, ECAP, ENFAP e a quelli che svolgono attività turistiche per i lavoratori ETLI, ETSI e OTIS.

L'interrogante chiede di conoscere per gli anni dal 1973 al 1979, i contributi statali erogati ai summenzionati enti.

(4-01325)

**RISPOSTA.** — Si forniscono in allegato i dati richiesti concernenti i finanziamenti concessi per gli anni dal 1973 al 1979 ai seguenti enti: ENAIP, ECAP, ENFAP, ETLI e OTIS.

Si precisa che i finanziamenti del Ministero del lavoro (allegati 1-2-3) sono stati distinti per settore di intervento in relazione alle seguenti fonti normative:

legge 29 aprile 1949, n. 264;

legge 4 maggio 1951, n. 456;

legge 19 gennaio 1959, n. 25;

legge 12 febbraio 1967, n. 36;

legge 2 aprile 1967, n. 424;

legge 11 febbraio 1970, n. 35;

decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1972, n. 10;

legge 8 novembre 1973, n. 736;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I contributi del Ministero del turismo e dello spettacolo (allegato 4) sono stati assegnati ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174.

Allegati n. 4.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* SCOTTI.



## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GENNAIO 1980

ALLEGATO (1).

ENFAP - UIL	Orientamento	Contr. straord.	CUAF	Legge 736	Corsi formaz.	TOTALE
1972-1973 . . . . .	—	—	12.061.500	—	13.163.000	25.224.500
1973-1974 . . . . .	—	—	7.985.950	100.000.000	106.455.000	214.440.950
1974-1975 . . . . .	—	20.000.000	7.292.000	150.000.000	158.414.000	335.706.000
1975-1976 . . . . .	—	—	5.300.000	120.000.000	202.751.000	328.051.000
1976-1977 . . . . .	—	—	2.920.000	100.000.000	70.817.000	173.737.000
1977-1978 . . . . .	—	—	—	—	13.848.000	13.848.000
1978-1979 . . . . .	—	—	—	—	118.207.000	118.207.000
<b>TOTALI . . . . .</b>	—	20.000.000	35.559.450	470.000.000	683.655.000	1.209.214.450

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GENNAIO 1980

ALLEGATO (2).

ECAP - CGIL	Orientamento	Contr. straord.	CUAF	Legge 736	Corsi formaz.	TOTALE
1972-1973 . . . . .	—	1.321.335	66.231.000	—	166.632.000	234.184.335
1973-1974 . . . . .	—	3.108.000	50.343.150	300.000.000	276.948.000	630.399.150
1974-1975 . . . . .	—	13.012.000	37.166.000	450.000.000	278.495.000	778.673.000
1975-1976 . . . . .	—	2.964.000	22.455.000	360.000.000	175.788.000	561.207.000
1976-1977 . . . . .	—	3.832.300	29.360.000	295.000.000	574.631.000	902.823.300
1977-1978 . . . . .	—	2.454.000	—	—	130.497.000	132.951.000
1978-1979 . . . . .	—	5.557.000	—	—	256.590.000	262.147.000
<b>TOTALI . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>32.248.635</b>	<b>205.555.150</b>	<b>1.405.000.000</b>	<b>1.859.581.000</b>	<b>3.502.384.785</b>

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GENNAIO 1980

ALLEGATO (3).

ENAIIP	Orientamento	Contr. straord.	CUAF	Legge 736	Corsi formaz.	TOTALE
1972-1973 . . . . .	—	19.202.000	375.539.500	—	1.240.724.000	1.635.465.500
1973-1974 . . . . .	—	24.343.335	219.675.480	960.000.000	1.464.905.000	2.668.923.815
1974-1975 . . . . .	41.414.118	338.946.900	158.607.100	600.000.000	1.061.968.000	2.200.936.118
1975-1976 . . . . .	20.571.600	30.209.000	99.368.200	480.000.000	1.005.169.000	1.635.317.800
1976-1977 . . . . .	—	13.296.000	71.390.000	350.000.000	557.758.000	992.444.000
1977-1978 . . . . .	44.754.225	2.650.000	—	—	335.861.000	383.265.225
1978-1979 . . . . .	—	7.443.000	—	—	14.400.000	21.843.000
<b>TOTALI . . . . .</b>	<b>106.739.943</b>	<b>436.090.235</b>	<b>924.580.280</b>	<b>2.390.000.000</b>	<b>5.680.785.000</b>	<b>9.538.195.458</b>

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GENNAIO 1980

ALLEGATO (4).

	ETLI	ETSI	OTIS
	—	—	—
anno 1973 . . . . .	22.000.000	37.000.000	12.000.000
anno 1974 . . . . .	22.000.000	37.000.000	11.000.000
anno 1975 . . . . .	22.000.000	39.000.000	9.500.000
anno 1976 . . . . .	22.000.000	37.000.000	1.500.000
anno 1977 . . . . .	15.000.000	25.000.000	3.000.000
anno 1978 . . . . .	15.000.000	25.000.000	2.500.000
anno 1979 . . . . .	15.000.000	25.000.000	10.000.000